Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 124° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 19 marzo 1983

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Lombardia

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 77 DEL 19 MARZO 1983:

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1982, n. **1149.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi dell'Aquila degli Abruzzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università dell'Aquila degli Abruzzi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto 1964, n. 921, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la rettorale n. 07586/III del 5 aprile 1982;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1981, n. 914;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1981, n. 914, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 16 febbraio 1982, concernente modifiche allo statuto dell'Università dell'Aquila degli Abruzzi e rettificato come segue:

Articolo unico

Nell'art. 86, tra gli insegnamenti di cui alla lettera: *D)* Corso di laurea in ingegneria meccanica, la denominazione dell'insegnamento di « misure metalliche, termiche e collaudi » è rettificata in « misure meccaniche, termiche e collaudi ».

Nell'art. 88, tra gli insegnamenti che afferiscono all'istituto di meccanica e macchine la denominazione dell'insegnamento di « costruzione di macchine » è rettificata in « costruzioni di macchine ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1982

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1983
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 60

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1982, n. **1150.**

Modificazioni allo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato con regio decreto n. 2319 del 14 ottobre 1926, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 30 ottobre 1981, n. 615;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta ai sensi della citata legge n. 615/1981;

Veduto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università « La Sapienza » di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico:

Art. 69 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie è inserito l'insegnamento di « filologia italiana ».

Art. 71 - nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere è inserito l'insegnamento di « letteratura francese moderna e contemporanea ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1982

PERTINI

FALCUCCI

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 marzo 1983
Registro n. 17 *Istruzione, foglio n.* 57

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 febbraio 1983, n. 69.

Autorizzazione all'emissione nel 1983 di francobolli celebrativi dell'Anno Santo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per il 1983, autorizzato con i decreti del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 136 e 10 settembre 1982, n. 850, con francobolli celebrativi dell'Anno Santo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 febbraio 1983;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, nel 1983, di francobolli celebrativi dell'Anno Santo.

Art. 2.

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, verranno stabiliti il valore e le caratteristiche dei francobolli di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 febbraio 1983

PERTINI

FANFANI — GASPARI

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1983
Registro n. 8 *Poste, foglio n.* 388

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1982.

Modificazioni al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Gambellara ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini;

Visto il proprio decreto 26 marzo 1970, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini « Gambellara » ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata in data 10 agosto 1978 dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Vicenza, intesa ad ottenere la modifica di alcune norme del disciplinare di produzione dei vini di cui sopra;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 20 novembre 1981;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle esigenze tecniche di produzione ed alle caratteristiche tradizionali dei vini in discorso, di accogliere la domanda sopracitata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Gli articoli 2, 5 e 7 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata « Gambellara » approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1970 sono modificati come segue:

Art. 2 - è sostituito interamente con il seguente testo:

« La denominazione "Gambellara" è riservata ai vini ottenuti dalle uve della varietà di vitigno Garganega, presente nei vigneti fino ad un massimo del 100%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini anche le uve provenienti dalle varietà di vitigni Trebbiano di Soave e Trebbiano Toscano, da soli o congiuntamente presenti nei vigneti fino ad un massimo del 20 per cento ».

Art. 5 - l'ultima riga del primo comma ed il secondo comma sono sostituiti con il seguente testo:

« delimitata e nei comuni di: Arzignano, Roncà, Montecchia di Crosara, Monteforte di Alpone e San Bonifacio confinanti con la stessa.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino "Gambellara" una gradazione alcoolica complessiva minima naturale di 9,5 ».

Art. 7 - il testo delle righe settima, ottava e nona del primo comma, è sostituito con il seguente:

« sapore: asciutto o talvolta abboccato, delicatamente amarognolo, di medio corpo e giusta acidità, armonico, vellutato; gradazione alcoolica minima complessiva: 10,5 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1982

PERTINI

BARTOLOMEI — MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *febbraio* 1983
Registro n. 2 *Agricoltura, foglio n.* 181

(1289)

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 5 marzo 1983.

Definizione degli effetti dei decreti ministeriali 21 novembre 1978 e 19 dicembre 1979, concernenti il contingente per l'anno 1978 di nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi e modalità per la loro assegnazione.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Vista la legge 20 giugno 1935, n. 1349;

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 3 della legge 28 aprile 1978, n. 141;

Visto l'art. 10 della legge 18 ottobre 1978, n. 625;

Visto il decreto ministeriale 21 novembre 1978, n. 4401, che ha fissato nel numero di 30.000 il contingente per l'anno 1978 delle nuove autorizzazioni all'autotrasporto di cose per conto di terzi e le modalità per le loro assegnazioni;

Considerato che con decreto ministeriale 9 luglio 1979, n. 1525, sono state assegnate per provincia in luogo delle 30.000 autorizzazioni previste dal predetto decreto ministeriale 4401, solo 26.542 autorizzazioni pari al numero delle domande ritenute ammissibili;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1979, n. 2853, col quale è stato ammesso il rilascio delle restanti 3.548 autorizzazioni residue non assegnate ai sensi dei succitati decreti;

Considerato che il numero complessivo delle domande di nuove autorizzazioni ex decreto ministeriale numero 2853/79 ritenute ammissibili dai competenti uffici provinciali M.C.T.C. risulta di tremilaquattrocentottantaquattro, domande per le quali sono state rilasciate, in via provvisoria, le autorizzazioni con validità triennale, di cui all'art. 7 del decreto ministeriale medesimo;

Constatato, pertanto, che il predetto numero delle domande ritenute ammissibili risulta superiore al contingente delle autorizzazioni da assegnare ai sensi del decreto ministeriale n. 2853;

Considerato, peraltro, che è stato materialmente rilasciato un numero inferiore di autorizzazioni rispetto alle 26.542 previste dal decreto ministeriale numero 1525/79 e che, pertanto, il numero complessivo delle domande di nuove autorizzazioni ritenute ammissibili risulta essere globalmente inferiore a quello fissato dall'art. 1 del decreto ministeriale n. 4401 del 21 novembre 1978;

Considerato quindi che può essere immediatamente disposta, ai sensi dell'art. 5, ultimo comma, decreto ministeriale n. 2853, l'assegnazione per provincia delle nuove autorizzazioni novennali, in sostituzione delle autorizzazioni triennali provvisoriamente rilasciate e ripartite in base al numero delle domande ritenute ammissibili nella provincia stessa;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti del decreto ministeriale n. 4401 del 21 novembre 1978 e decreto ministeriale n. 2853 del 19 dicembre 1979, è ammesso il rilascio di nuove autorizzazioni novennali all'autotrasporto di cose per conto di terzi senza vincoli e limiti di esercizio diversi da quelli indicati nell'anzidetto decreto, per autoveicoli di portata utile superiore a 70 quintali ovvero di peso complessivo superiore a 115 quintali, per le province sottoelencate, nel numero massimo indicato a fianco di ciascuna:

Piemonte

Alessandria	42	Torino	64
Asti	20	Vercelli	5
Cuneo	42	Aosta	1
Novara	58		

Lombardia

Bergamo	121	Milano	77
Brescia	160	Pavia	43
Como	79	Sondrio	14
Cremona	34	Varese	20
Mantova	33		

Trentino-Alto Adige

Bolzano	3	Trento	1

Veneto

Belluno	—	Venezia	6
Padova	46	Verona	88
Rovigo	24	Vicenza	51
Treviso	8		

Friuli-Venezia Giulia

Pordenone	6	Udine	31
Gorizia	1	Trieste	2

Liguria

Genova	8	La Spezia	—
Imperia	2	Savona	23

Emilia-Romagna

Bologna	24	Parma	40
Ferrara	17	Piacenza	132
Forlì	45	Ravenna	56
Modena	46	Reggio Emilia	59

Toscana

Arezzo	33	Massa	2
Firenze	64	Pisa	15
Grosseto	7	Pistoia	13
Livorno	14	Siena	5
Lucca	47		

Umbria

Perugia	75	Terni	19

Marche

Ancona	33	Macerata	8
Ascoli Piceno	8	Pesaro	8

Lazio

Frosinone	57	Roma	58
Latina	31	Viterbo	2
Rieti	14		

Molise

Isernia	—	Campobasso	11

Abruzzi

Chieti	4	Pescara	28
L'Aquila	28	Teramo	—

Campania

Avellino	17	Napoli	138
Benevento	46	Salerno	143
Caserta	32		

Puglia

Bari	55	Lecce	8
Brindisi	39	Taranto	41
Foggia	138		

Basilicata

Matera	25	Potenza	47

Calabria

Catanzaro	25	Reggio Calabria	17
Cosenza	20		

Sicilia

Agrigento	102	Palermo	95
Caltanissetta	34	Ragusa	56
Catania	11	Siracusa	19
Enna	6	Trapani	59
Messina	51		

Sardegna

Cagliari	70	Sassari	9
Nuoro	31	Oristano	34

Art. 2.

Le autorizzazioni di cui al precedente articolo sono rilasciate alle stesse imprese aggiudicatarie in sostituzione di quelle provvisoriamente accordate con validità triennale.

Roma, addì 5 marzo 1983

Il Ministro: CASALINUOVO

(1649)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 25 febbraio 1983.

Dichiarazione di urgenza ed indifferibilità delle opere costituenti il ripetitore TV 1ª e 2ª rete di monte Gardio nel comune di Pezzaze.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modifiche;

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modifiche;

Visti gli articoli 185 e 231 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 10 della convenzione con la R.A.I. - Radiotelevisione italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1981, n. 521;

Vista l'istanza datata 13 dicembre 1982 con la quale la concessionaria R.A.I. chiede che vengano dichiarate urgenti ed indifferibili le opere relative all'impianto ripetitore della 1ª e 2ª rete TV da costruire in località monte Gardio in territorio del comune di Pezzaze (Brescia);

Vista la relazione tecnica con i relativi allegati;

Considerato che il piano tecnico particolare relativo alla realizzazione degli impianti stessi è stato approvato in data 30 novembre 1982;

Riconosciuto che la località prescelta è tecnicamente idonea;

Considerati i caratteri di pubblico interesse del servizio di radiodiffusione, nonché di pubblica utilità degli impianti e di urgenza ed indifferibilità delle relative opere per assicurare il buon funzionamento del servizio televisivo;

Decreta:

Art. 1.

Le opere relative alla costruzione e al funzionamento degli impianti costituenti il ripetitore della 1ª e 2ª rete TV in località monte Gardio nel comune di Pezzeze (Brescia) sono dichiarate urgenti ed indifferibili.

Art. 2.

Per la realizzazione dell'impianto di cui al precedente articolo la RAI - Radiotelevisione italiana potrà utilizzare, mediante espropriazione, il terreno necessario per l'installazione dell'impianto indicato in rosso nella planimetria allegata e, mediante asservimento coattivo nei modi di legge, le aree destinate all'accesso all'impianto stesso e alla posa dell'elettrodotto interrato occorrente alla sua alimentazione, indicate rispettivamente con colorazione gialla e verde nella stessa planimetria.

Art. 3.

L'espropriazione e la imposizione di servitù di cui al presente decreto, come pure le opere inerenti alla installazione degli impianti, dovranno essere iniziate entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e compiute entro il termine di tre anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1983

Il Ministro: GASPARI
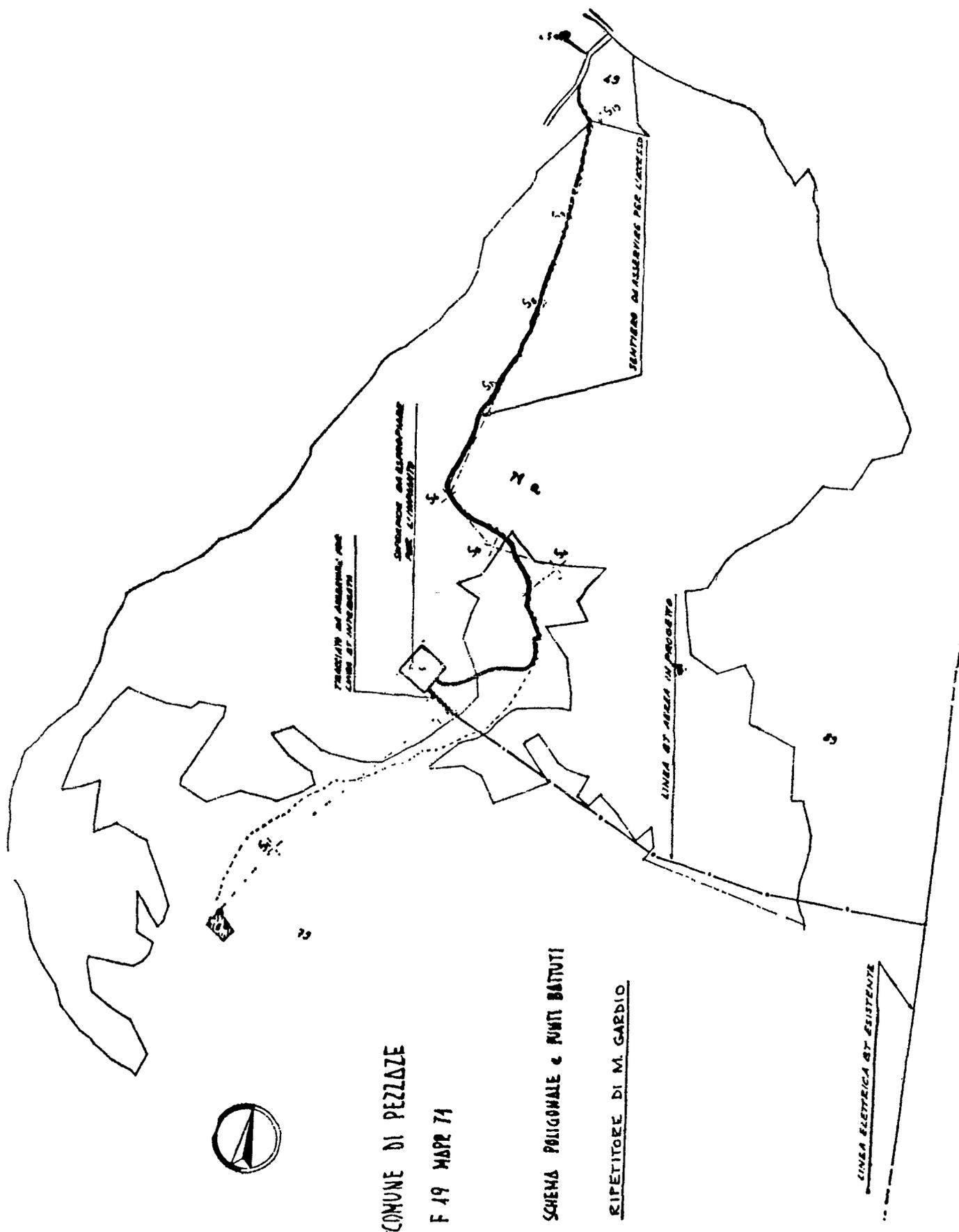
COMUNE DI PEZZAZE
F 49 MAPP 74
SCHEMA POLIGONALE e PUNTI BATTUTI
RIPETITORE DI M. GARDIO
LINEA ELETTRICA BT ESISTENTE
LINEA BT AEREA IN PROGETTO

(1558)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 marzo 1983.

Riconoscimento delle associazioni degli apicoltori ai sensi del regolamento (CEE) n. 1196/81.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il regolamento (CEE) n. 1196 del Consiglio del 28 aprile 1981, che istituisce un regime di aiuto all'apicoltura per le campagne 1981-82, 1982-83, 1983-84;

Visto, in particolare, l'art. 2, punto 1, del succitato regolamento, ai sensi del quale l'aiuto è concesso alle associazioni di apicoltori riconosciute;

Visto il proprio decreto 30 giugno 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 2 luglio 1981, con il quale sono state fissate le modalità per il riconoscimento delle associazioni di apicoltori, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1196/81;

Visti i propri decreti 14 luglio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 18 luglio 1981 e 7 maggio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 20 maggio 1982, con i quali sono state riconosciute alcune associazioni di apicoltori;

Ritenuta la necessità di riaprire i termini di presentazione delle domande di riconoscimento;

Decreta:

Le associazioni di apicoltori in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del regolamento (CEE) n. 1196 del Consiglio del 28 aprile 1981, non riconosciute con i decreti ministeriali 14 luglio 1981 e 7 maggio 1982 e che intendano ottenere il riconoscimento d'idoneità prescritto per la richiesta dell'aiuto devono presentare apposita domanda in carta legale corredata da copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale della tutela economica dei prodotti agricoli - Divisione VII, entro e non oltre il 15 aprile 1983.

Le associazioni di secondo grado devono, inoltre, allegare alla domanda copia degli atti costitutivi e degli statuti degli organismi associati.

Roma, addì 16 marzo 1983

Il Ministro: MANNINO

(1714)

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 novembre 1982.

Modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 9 novembre 1982, con la quale il comitato generale di direzione delle lotterie nazionali ha approvato il piano pubblicitario della lotteria di Agnano 1983, che prevede l'assegnazione tra gli acquirenti dei biglietti, per nove settimane consecutive, mediante estrazione a sorte, di un premio di L. 5.000.000 e tre premi di L. 2.000.000 ciascuno, per complessive L. 99.000.00 (novantanovemilioni);

Considerato che occorre disciplinare con regolamento l'assegnazione dei premi suddetti;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento relativo alle modalità di assegnazione dei premi settimanali della lotteria di Agnano 1983.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, addì 9 novembre 1982

Il Ministro: FORMICA

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI PREMI SETTIMANALI DELLA LOTTERIA DI AGNANO 1983

Fra gli acquirenti dei biglietti della lotteria di Agnano 1983, che invieranno alla società concessionaria per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali il tagliando annesso al biglietto della lotteria applicato sulle apposite cartoline in distribuzione, saranno estratti a sorte premi per un importo complessivo di L. 99.000.000, come dal seguente regolamento:

Art. 1.

Le cartoline che perverranno alla predetta società entro i termini stabiliti nella tabella allegata al presente regolamento, verranno numerate progressivamente e parteciperanno alla estrazione a sorte, settimanalmente e per nove settimane consecutive, di quattro premi così costituiti:

un premio di L. 5.000.000;
tre premi di L. 2.000.000 ciascuno.

Ogni cartolina parteciperà a tutte le estrazioni successive alla data in cui sarà pervenuta.

Art. 2.

Per l'assegnazione dei quattro premi si procederà nel modo seguente:

In tanti contenitori quante sono le cifre costituenti il numero d'ordine attribuito all'ultima cartolina pervenuta, nei termini stabiliti, saranno immessi 10 quadratini contrassegnati con i numeri dallo zero al nove, salvo che nel primo contenitore nel quale saranno invece immessi solo i quadratini con i numeri compresi dallo zero al numero corrispondente alla prima cifra del numero dell'ultima cartolina. Quando le cartoline pervenute superano il numero 999.999, nel primo contenitore saranno immesse oltre alle cifre dallo zero al 9, anche le cifre abbinate delle unità di milioni e delle centinaia di migliaia che compongono le prime due cifre della numerazione dopo 999.999.

Si procederà quindi all'estrazione di un quadratino da ciascun contenitore; con i numeri contenuti in detti quadratini si verrà a formare nell'ordine il numero della cartolina vincente.

Detta operazione verrà ripetuta fino all'assegnazione di tutti i premi in palio.

Nel caso in cui il numero estratto dovesse corrispondere a quello che contraddistingue una cartolina priva di tagliando, delle generalità e indirizzo del mittente o una cartolina in cui le prescritte indicazioni del mittente siano insufficienti ad identificarne il mittente medesimo, ovvero nel caso in cui dovesse ripetere il numero di una cartolina già estratta nello stesso o in precedenti sorteggi, l'operazione verrà considerata nulla.

Art. 3.

Le estrazioni si svolgeranno a Roma presso la sede della società concessionaria in forma pubblica, alla presenza di una commissione costituita da due rappresentanti del Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali, di cui uno con funzioni di segretario, e da un rappresentante della società concessionaria dell'incarico per la distribuzione e la vendita dei biglietti delle lotterie nazionali

Art. 4.

I nomi dei vincitori verranno resi noti ogni giovedì successivo all'estrazione con un particolare comunicato radiofonico e con l'emissione di appositi bollettini.

Art. 5.

Il pagamento dei premi sarà effettuato dalla Direzione generale per le entrate speciali, esclusivamente agli intestatari delle cartoline vincenti, mediante assegni di c/c postale all'indirizzo indicato. Qualora sulla stessa cartolina risultassero le generalità di due o più persone, il premio sarà diviso e pagato in parti uguali fra esse.

Art. 6.

Ogni eventuale reclamo in merito all'assegnazione dei premi, oggetto del presente regolamento, dovrà pervenire al Ministero delle finanze - Direzione generale per le entrate speciali - EUR-Roma, entro quindici giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 4 del presente regolamento.

Art. 7.

Le cartoline partecipanti al concorso dei premi settimanali saranno inviate al macero a cura del concessionario, decorsi venti giorni dall'ultima estrazione dei premi.

LOTTERIA DI AGNANO 1983

Calendario delle estrazioni dei premi settimanali

Termine utile arrivo cartoline	Estrazione
Ore 9 del 7 febbraio 1983	7 febbraio 1983
Ore 9 del 14 febbraio 1983	14 febbraio 1983
Ore 9 del 21 febbraio 1983	21 febbraio 1983
Ore 9 del 28 febbraio 1983	28 febbraio 1983
Ore 9 del 7 marzo 1983	7 marzo 1983
Ore 9 del 14 marzo 1983	14 marzo 1983
Ore 9 del 21 marzo 1983	21 marzo 1983
Ore 9 del 28 marzo 1983	28 marzo 1983
Ore 9 del 4 aprile 1983	4 aprile 1983

(1715)

DECRETO 2 dicembre 1982.

Modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1983.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria di Agnano 1983, e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lotteria stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria di Agnano, manifestazione 1983, abbinata alla corsa ippica internazionale « Gran premio lotteria Agnano », si concluderà il 9 aprile 1983 all'ippodromo di Agnano (Napoli).

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 57 serie di 100.000 biglietti ciascuna: A-B-C-D-E-F-G-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z-AA-AB-AC-AD-AE-AF-AG-AI-AL-AM-AN-AO-AP-AQ-AR-AS-AT-AU-AV-AZ-BA-BB-BC-BD-BE-BF-BG-BI-BL-BM-BN-BO-BP-BQ-BR-BS-BT.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 1.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno a Napoli il giorno 9 aprile 1983, alle ore 10, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Qualora, per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 9 aprile 1983, come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale, i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi dei cavalli partecipanti al « Gran premio lotteria di Agnano ».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte dei cavalli ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica dei cavalli sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della corsa non dovesse determinare un numero sufficiente di cavalli vincenti atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati ai cavalli partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti ai cavalli eventualmente classificati.

Nei casi di arrivo simultaneo di più cavalli per uno dei posti della classifica della gara, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello dei cavalli arrivati « ex aequo », vengono sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai cavalli in questione.

Qualora la manifestazione ippica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, ai sensi dell'art. 17 del citato regolamento.

Art. 7.

La massa premi della lotteria sarà ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 500.000.000 (cinquecentomilioni).

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal comitato generale di direzione delle lotterie nazionali dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita dei biglietti della lotteria di Agnano, manifestazione 1983, cesserà in tutte le province della Repubblica alla mezzanotte del 3 aprile 1983.

E' data però facoltà agli intendenti di finanza di posticipare la data di chiusura purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale di direzione delle lotterie nazionali a Napoli per le ore 12 del giorno 7 aprile 1983.

Art. 9.

Il dott. Carlo Caruso, dirigente superiore nel Ministero delle finanze, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei premi e di abbinamento.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel Bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze, ai sensi dell'art. 16 del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sara sottoposto alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 dicembre 1982

Il Ministro delle finanze
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *febbraio* 1983
Registro n. 9 *Finanze, foglio n.* 298

(1716)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 febbraio 1983.

Approvazione di una tariffa di capitalizzazione, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della compagnia francese di assicurazioni « Les Assurances Generales de France Vie ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda in data 18 ottobre 1982 della rappresentanza generale per l'Italia della società Les Assurances Generales de France Vie, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di una tariffa di capitalizzazione delle relative condizioni di polizza, da applicare a contratti collettivi;

Vista la relazione tecnica e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, la seguente tariffa di capitalizzazione, le relative condizioni speciali di polizza e la clausola di rivalutazione del capitale da applicare a contratti collettivi, presentata dalla rappresentanza generale per l'Italia della società Les Assurances Generales de France Vie, con sede in Roma:

tariffa di capitalizzazione a premio unico, a garanzia di un capitale rivalutabile annualmente e pagabile ad un'epoca prestabilita;

condizioni speciali di polizza e clausola di rivalutazione del capitale relative alla predetta tariffa.

Roma, addì 28 febbraio 1983

Il Ministro: PANDOLFI

(1650)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 16 dicembre 1982, n. **1151.**

Soppressione della fabbriceria della chiesa parrocchiale dei « SS. Nazaro e Celso », in Barbariga.

N. 1151. Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa la fabbriceria della chiesa parrocchiale dei « SS. Nazaro e Celso », in frazione Frontignano del comune di Barbariga (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1983
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 294

DECRETO 22 dicembre 1982, n. **1152.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della nuova denominazione della « Casa di procura della congregazione delle suore della Natività di N.S.G.C. », in Roma.

N. 1152. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta, agli effetti civili, la nuova denominazione di « Casa di procura della congregazione delle suore di Cristo, Unione Mysterium Christi », assunta dalla « Casa di procura della congregazione delle suore della Natività di N.S.G.C. », in Roma.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1983
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 299

DECRETO 22 dicembre 1982, n. **1153.**

Riconoscimento della personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Opera salesiana don Bosco », in Vasto.

N. 1153. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della casa salesiana di S. Giovanni Bosco, denominata « Opera salesiana don Bosco », in Vasto (Chieti).

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1983
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 298

DECRETO 22 dicembre 1982, n. **1154.**

Soppressione, agli effetti civili, della fondazione di culto e di religione, denominata « Istituto S. Maria della Porta », detta anche « Istituto Antonio Mele Tarantini », in Lecce.

N. 1154. Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene soppressa, agli effetti civili, la fondazione di culto e di religione denominata « Istituto S. Maria della Porta », detta anche « Istituto Antonio Mele Tarantini », in Lecce.

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *marzo* 1983
Registro n. 6 *Interno, foglio n.* 300

DECRETO 23 dicembre 1982, n. **1155.**

Autorizzazione alla fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, ad accettare un lascito.

N. 1155. Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1982, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione « Pro juventute don Carlo Gnocchi », in Roma, viene autorizzata ad accettare, col beneficio d'inventario, il lascito consistente in un immobile sito in Siziano (Pavia), via Roma, 51, distinto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 181, foglio n. 2, mappale 381 sub 1÷6, per un valore complessivo di L. 80.000.000, ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Pavia, disposto dalla sig.na Cavezzali Giuditta con testamento olografo 27 aprile 1968, pubblicato in data 25 giugno 1979, n. 9948/5157 di repertorio, a rogito dott. Giuseppe Gallotti, notaio in Pavia, registrato a Pavia in data 25 giugno 1979 al n. 2028. Giusta le disposizioni testamentarie l'immobile non dovrà essere alienato ma conservato in proprietà dalla fondazione perché ne usufruisca e ne destini i redditi alle proprie finalità istituzionali, in nome dei defunti genitori della *de cuius.*

Visto, *il Guardasigilli*: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *marzo* 1983
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 228

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

Comunicati

Martedì 22 febbraio 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Yahia Benslimane, ambasciatore del Regno del Marocco, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 22 febbraio 1983 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Reaz Rahman, ambasciatore della Repubblica popolare del Bangladesh, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

(1315)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981.

Il giorno 4 febbraio 1983 ha avuto luogo lo scambio degli strumenti di ratifica della convenzione tra l'Italia e il Lussemburgo per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo finale, firmata a Lussemburgo il 3 giugno 1981, la cui ratifica è stata autorizzata con legge n. 747 del 14 agosto 1982, pubblicata nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 14 ottobre 1982.

In conformità dell'art. 30, secondo comma, la convenzione è entrata in vigore il 4 febbraio 1983.

(1548)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti società autorizzate ad esercitare attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 7 febbraio 1983 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « Sofir - Società fiduciaria e di revisione S.p.a. » alla società « Sofir - Società fiduciaria e di revisione S.r.l. », in Bologna, ad esercitare l'attività fiduciaria e di revisione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia con decreto 7 febbraio 1983 ha confermato l'autorizzazione, già concessa alla società « R4 Fiduciaria S.r.l. », in Parma, alla medesima società nella nuova sede legale di Udine.

(1328)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto tecnico commerciale e per geometri « Niccolini » di Volterra ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Pisa 8 luglio 1981 l'istituto tecnico commerciale e per geometri « Niccolini » di Volterra è stato autorizzato ad accettare la donazione di una macchina da scrivere elettronica ET 231 8K « Olivetti » del valore di lire 3.014.950 offerta dalla Cassa di risparmio di Volterra.

(1549)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 52

Corso dei cambi del 15 marzo 1983 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro **USA**	1407,550	1407,550	1407,35	1407,550	1407,50	1424 —	1407,450	1407,550	1407,550	1407,05
Dollaro canadese	1150,500	1150,500	1150 —	1150,500	1150 —	1161 —	1150,500	1150,500	1150,500	1150,50
Marco germanico	591,900	591,900	591,50	591,900	592,10	595 —	592,100	591,900	591,900	591,90
Fiorino olandese	533,600	533,600	535,10	533,600	533,35	537 —	533,600	533,600	533,600	533,60
Franco belga.	30,850	30,850	30,80	30,850	30,80	30 —	30,880	30,850	30,850	30,85
Franco francese	209,480	209,480	210,30	209,480	209,50	207 —	209,750	209,480	209,480	209,50
Lira sterlina	2129 —	2129 —	2125 —	2129 —	2129,50	2144 —	2130,200	2129 —	2129 —	2129 —
Lira irlandese	1965 —	1965 —	1971 —	1965 —	1959,50	—	1958 —	1965 —	1965 —	—
Corona danese	165,010	165,010	164,98	165,010	164,80	164 —	164,850	165,010	165,010	165 —
Corona norvegese	197,830	197,830	197,50	197,830	197,80	198 —	198 —	197,830	197,830	197,83
Corona svedese	190,190	190,190	190,25	190,190	190,25	191 —	190,100	190,190	190,190	190,20
Franco svizzero	688,760	688,760	691 —	688,760	689 —	687 —	688,700	688,760	688,760	688,75
Scellino austriaco	84,030	84,030	84,30	84,030	84,20	84 —	84,120	84,030	84,030	84,05
Escudo portoghese	15,220	15,220	15,03	15,220	15,13	15 —	15 —	15,220	15,220	15,22
Peseta spagnola	10,775	10,775	10,82	10,775	10,81	10 —	10,800	10,775	10,775	10,77
Yen giapponese	5,953	5,953	6 —	5,953	5,93	5 —	5,953	5,953	5,953	5,95
E.C.U.	1349,280	1349,280	—	1349,280	—	—	1349,280	1349,280	1349,280	—

Media dei titoli del 15 marzo 1983

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935 .	43,750
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1968-83 .	95,825
» 5,50 % » » 1969-84 .	89,175
» 6 % » » 1970-85 .	86 —
» 6 % » » 1971-86 .	81,625
» 6 % » » 1972-87 .	75,800
» 9 % » » 1975-90 .	76,125
» 9 % » » 1976-91 .	72,500
» 10 % » » 1977-92 .	83,750
» 12 % (Beni Esteri 1980) .	72,900
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	69,850
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10 % .	89,475
» » » 1-8-1982/84 19 % .	100,200
» » » Ind. 1-10-1980/83 .	100,350
» » » » 1- 9-1981/83 .	100 —
» » » » 1-10-1981/83 .	100,150
» » » » 1-11-1981/83 .	99,875
» » » » 1-12-1981/83 .	99,700
» » » » 1- 3-1981/84 .	99,175
» » » » 1- 4-1981/84 .	99,400

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 6-1981/84 .	97,400
» » » » 1- 1-1982/84 . .	99,200
» » » » 1- 3-1982/84 .	99,175
» » » » 1- 5-1982/84 . .	98,075
» » » » 1- 6-1982/84 .	97,400
» » » » 1- 7-1982/84 .	97,450
» » » » 1- 8-1982/84 .	97,500
» » » » 1- 1-1982/86 .	98,100
» » » » 1- 3-1982/86 .	98,100
» » » » 1- 5-1982/86 .	97,800
» » » » 1- 6-1982/86 .	97,750
» » » » 1- 7-1982/86 .	97,500
» » » » 1- 8-1982/86 .	97,850
Buoni Tesoro Pol. 18 % 1- 7-1983 .	100,050
» » » 12 % 1-10-1983 .	96,600
» » » 12 % 1- 1-1984 .	95,100
» » » 12 % 1- 4-1984 .	94,300
» » » 18 % 1- 4-1984 .	99,875
» » » 12 % 1-10-1984 .	91,275
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	82,625
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22-2-1982/89 14 %	101 —

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 15 marzo 1983

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1407,500
Dollaro canadese	1150,500
Marco germanico	592 —
Fiorino olandese	533,600
Franco belga	30,865
Franco francese	209,615
Lira sterlina	2129,600
Lira irlandese	1961,500
Corona danese	164,930
Corona norvegese	197,915
Corona svedese	190,145
Franco svizzero	688,730
Scellino austriaco	84,075
Escudo portoghese	15,110
Peseta spagnola	10,787
Yen giapponese	5,953
E.C.U. .	1349,280

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco n. 220 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte con decreto ministeriale 19 gennaio 1983, n. 6806/R

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Ditta e sede
1	*Progestolo II grado* 3 fiale da 5 mg	1948/1	18- 3-1964	Pietro Negroni S.p.a., codice fiscale numero 00111110193 con sede e domicilio fiscale in Cremona, via A. Aglio, 4
2	*Progestolo III grado* 3 fiale da 10 mg	1948/2	18- 3-1964	Id.
3	*O-Due* 60 capsule da 500 mg	20880/C	20-11-1970	Istituto farmochimico Falorni S.p.a., codice fiscale n. 00438150484 sede e dom. fisc. in Firenze, via Vasco de Gama, 207
4	*Trefocor* 10 fiale liofilizzate + 10 fiale ml 3 di solvente	17583	26- 6-1979	Malesci S.p.a., Istituto farmacobiologico codice fiscale n. 00408570489 sede e dom. fisc. in Firenze, via Porpora, 22/24
5	*Cromaton Cortex* 10 fiale ml 2 contenenti 10 U.C.D.	23291	23- 3-1976	Laboratorio chimico-farmaceutico A. Menarini S.a.s., codice fiscale n. 00395270481 sese e dom. fisc. in Firenze, via Sette Santi, 3
6	*Cromaton Cortex* 12 fiale ml 2 contenenti 10 U.C.D.	23291	23- 3-1976	Id.
7	*Neo-Cromaton Cortex 25* 10 fiale liofilizzate + 10 fiale di solvente uso pediatrico	23851/4	5- 1-1979	Id.
8	*Selsun sospensione* flacone da 30 cc .	8774	13- 8-1958	Abbott S.p.a., codice fiscale n. 00076670595 sede e domicilio fisc. in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina km 52
9	*Selsun sospensione* flacone da 60 cc	8774	13- 8-1958	Id.
10	*Selsun sospensione* flacone da 120 cc	8774	13- 8-1958	Id.
11	*Supronal compresse* 10 compresse da gr 5	3730/F	17- 2-1958	Bayer Ag-Leverkusen - Germania, rappresentata in Italia dalla Bayer Italia S.p.a., codice fiscale n. 05849130157 sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 126
12	*Vitamina C « Ellem »* 5 fl da 500 mg	3090	20- 3-1950	Laboratori farmacobiologici Ellem S.p.a. codice fiscale n. 00857830152 sede e dom. fisc. in Milano, corso Ticinese, 89
13	*Vitamina C « Ellem »* 10 compr. eff.	3090/A	25- 5-1960	Id.
14	*Regulene* 6 compresse .	20976	13- 1-1968	Farmila - Farmaceutici Milano S.p.a., codice fiscale n. 00730890159 sede e domicilio fisc. in Settimo Milanese (Milano), via E. Fermi, 50

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Ditta e sede
15	*Urisco* flacone sciroppo da ml 100	21962/A	7-11-1970 27-11-1971	Istituto Chemioterapico Italiano S.p.a., codice fiscale n. 00813380151 sede e dom. fisc. in Lodi (Milano) frazione San Grato, via Emilia, 99
16	*Vitamina C Norton* 10 fiale da ml 2, 50 mg	7993/A	28- 7-1972	I.S.F. S.p.a., codice fiscale n. 00776670150 sede e dom. fisc. in Trezzano sul Naviglio (Milano), via Leonardo da Vinci, 1
17	*Vitamina C Norton* 10 fiale da ml 2, 100 mg	7993/A-1	28- 7-1972	Id.
18	*Vitamina C Norton* 10 fiale da ml 5, 500 mg	7993/A-2	28- 7-1972	Id.
19	*Neuralgon* 5 fiale liofilizzate + 5 fiale solvente	19605	1- 3-1971 7- 2-1979	Italfarmaco S.p.a. codice fiscale n. 00737420158 sede e domicilio fiscale in Milano, viale Fulvio Testi, 330
20	*Panalgyl* 3 compresse	17635	5-11-1963 8- 6-1968 30-10-1973 29- 7-1977	Ital Suisse Co. S.a.s., cod. fisc. n. 00758180152 sede e dom. fisc. in Casarile (Milano), via Binasco, 54 Socio accomandatario sig. Giancarlo Ceroni, nato ad Acquasparta (Terni) il 7 ottobre 1935 di sesso maschile, residente in Vernate (Milano)
21	*Perhepar B-Complex Richter* astuccio 24 confetti	3880/D	21- 8-1967	Gruppo Lepetit S.p.a., cod. fisc. n. 00795960152 sede e dom. fisc. in Milano, via R. Lepetit, 8/10
22	*Visceralgina composta* 6 fiale da 5 ml	20489/D	22- 5-1969	Lirca S.p.a., cod. fisc. n. 00738450154 sede e dom. fisc. in Milano, via P. Mascagni, 2
23	*Benadryl con efedrina* bottiglietta da cc 10	3588/C	10-10-1956	Parke Davis S.p.a., cod. fisc. n. 00781140157 sede e dom. fisc. in Linate (Milano)
24	*Helixina* 20 pastiglie	13411/F	16- 1-1969	Laboratorio farmaceutico Santa Tecla S.p.a., cod. fisc. n. 02639640156 sede e dom. fisc. in Milano, via Perrone di S. Martino, 12
25	*Sinus* flacone da 10 cc	3679	17- 7-1950	Serpero S.p.a., cod. fisc. n. 00826830150 sede e dom. fisc. in Milano, viale Majno, 40
26	*Eudigox* scatola da 10 fiale da 2 ml	14166	22- 8-1956 22- 3-1972	Simes S.p.a., codice fiscale n. 00741600159 sede e dom. fisc. in Milano, via Bellerio, 41
27	*Eudigox* flacone da ml 20 gocce	14166/A	22- 8-1956 22- 3-1972	Id.
28	*Strofopan Vena* 6 fiale da 10 ml × mg 0,250	3246/C	24- 1-1968 12- 8-1969	Id.
29	*Vicks Vaporub* Pomata balsamica g 12	21625	25-10-1969 7- 5-1975	Laboratoire Lacharte S.a. di Blois (Francia), rappresentata in Italia dalla ditta Vick International S.p.a., con sede in Milano, via Padova, 1, cod. fisc. n. 04863510584 sede e domicilio fiscale in Roma, via Parigi, 11
30	*Vicks Vaporub* pomata balsamica g 16	21625	6- 8-1971 7- 5-1975	Id.

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Ditta e sede
31	*Algesina Pierrel* 2 compresse	21273	21- 4-1969 3- 6-1970 30- 7-1971 26- 2-1974 29- 6-1979	Pierrel S.p.a., codice fiscale n. 00294170634 sede e dom. fisc. in Napoli, via Depretis, 88
32	*Algesina Pierrel* 24 compresse	21273	21- 4-1969 3- 6-1970 30- 7-1971 26- 2-1974 29- 6-1979	Id.
33	*Algesina Pierrel* 5 supposte	21273/A	30-10-1973 26- 2-1974	Id.
34	*Algesina Pierrel* 10 supposte	21273/A	30-10-1973 26- 2-1974	Id.
35	*Protobil semplice* flacone sciroppo g 180	1814	30- 1-1950 22- 7-1964	Savoma medicinali S.p.a., codice fiscale numero 00152270344 sede e domicilio fiscale in Parma, via Bagonza, 2
36	*Surrenil* 40 *U.C.D.* 6 fiale liofilizzate + 6 fiale solvente . . .	6164	17- 4-1973 25- 7-1971 2-11-1979	Farmigea S.p.a., cod. fisc. n. 00109820506 sede e dom. fisc. in Pisa, via Carmignani, 2
37	*Sali Tamerici di Montecatini* sali polverizzati scatola gr 80	8552/A	23-12-1955	Terme di Montecatini, codice fiscale numero 00466670585, sede e domicilio fiscale in Roma, via Margutta, 19
38	*Siero antiofidico Purificato* astuccio con 1 fl da ml 10 + scatola completa pronto soccorso	4410/B	31- 7-1969	Sclavo S.p.a., codice fiscale n. 00048700520 sede e dom. fisc. in Siena, via Fiorentina, 1
39	*Etafillina sedativa* 20 confetti	4625/C	27- 7-1960 22- 2-1961 30- 7-1971	Laboratori Delalande S.p.a., codice fiscale n. 00487310013 sede e dom. fisc. in Pianezza (Torino), via Torino, 19
40	*Etafillina sedativa* 10 supposte	4625/D	8- 6-1962 30- 7-1971	Id.
41	*Etafillina papaverina* 10 supposte	4625/F	8- 6-1962 30- 7-1971	Id.
42	*Etafillina antiasmatica* 10 supposte	4625/I	7- 1-1963 30- 7-1971	Id.
43	*Josaxin* 12 confetti mg 250	24394	18- 5-1981	Laboratori UCB S.p.a., codice fiscale numero 00471770016 sede e dom. fisc. in Torino, via Stefano Clemente, 8
44	*Cruor* 10 fiale da 2 cc	3834	2- 9-1950	Vita Farmaceutici S.p.a., codice fiscale numero 00472250018 sede e dom. fisc. in Torino, via Boucheron, 14

Numero d'ordine	SPECIALITA' MEDICINALE	Numero di registrazione	Data	Ditta e sede
45	*Cerumol gocce* gocce ml 10	13630	1- 3-1958	Laboratories For Applied Biology-London, rappresentata in Italia dalla ditta Lab. Biochimico Lott. Guidi ora Laboratorio Farmacologico Milanese S.r.l., codice fiscale numero 01192310124 sede e dom. fisc. in Caronno Pertusella (Varese)
46	*Dendrosil* 6 supposte	20338/B	10- 7-1964	Zambon Farmaceutici S.p.a., codice fiscale numero 00691950240 sede e dom. fisc. in Vicenza, via Cappuccini, 40
47	*Micoclorina* sciroppo uso pediatrico flacone 60 ml . .	3663/A	7-11-1952 22- 7-1964	Id.
48	*Micoclorina* tubo 40 g pomata al 2%	3663/B	12- 6-1956 22- 7-1964	Id.
49	*Micoclorina* 5 supposte × g 0,125	3663/C	24-11-1954 22- 7-1964	Id.
50	*Micoclorina* 5 supposte × g 0,250	3663/C-1	24-11-1954 22- 7-1964	Id.
51	*Micoclorina* 5 supposte × g 0,500	3663/C-2	24-11-1954 22- 7-1964	Id.
52	*Micoclorina* 3 ovuli × g 0,250	3663/D	12- 8-1954 22- 7-1964	Id.
53	*Ulcesium* flacone da 10 ml	22223/B	1- 3-1971	Id.
54	*Ulcesium* flacone da 25 ml	22223/B	1- 3-1971	Id.
55	*Ulcesium* 6 fiale da 10 ml	22223/D	1- 3-1971	Id.
56	*Ulcesium* 10 fiale da 10 ml	22223/D	1- 3-1971	Id.
57	*Dievril* 3 ampolle liofilizzate + 3 fiale da ml 3 di solvente	20800	6- 2-1967 8- 4-1969 30- 3-1979	F.I.R.M.A. S.p.a. - Fabbrica Italiana Ritrovati Medicinali Affini, codice fiscale n. 00394440481 sede e dom. fisc. in Firenze, via di Scandicci, 37
58	*Dievril* 5 ampolle liofilizzate + 5 fiale da ml 3 di solvente	20800	6- 2-1967 8- 4-1969 30- 3-1979	Id.
59	*Irgapirina* 5 supposte	3779/B	14- 7-1951 2- 8-1952 12- 4-1969 11- 7-1969 3-11-1977 15- 3-1979 28- 9-1979 5- 8-1980	Ciba Geigy S.a. di Basilea (Svizzera) rappresentata in Italia dalla ditta Ciba Geigy S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale n. 233, km 20,500 codice fiscale n. 00826480154

(1612)

MINISTERO DELLE FINANZE

Concessione di dilazione nel versamento delle entrate al titolare dell'esattoria comunale delle imposte dirette di Squinzano.

Con decreto ministeriale 22 febbraio 1983 al titolare della esattoria comunale delle imposte dirette di Squinzano è concessa dilazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 maggio 1963, n. 858, così come sostituito dall'art. 2 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, fino alla scadenza della rata di febbraio 1984, nel versamento delle entrate per l'ammontare di L. 204.132.402 corrispondente, al netto dell'aggio all'esattore, al carico di lire 216.241.951 iscritto a ruolo a nome della S.r.l. S.V.E. - Società vinicola esportazioni. Resta fermo per l'esattore l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro dieci giorni, delle somme riscosse. L'intendente di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

(1479)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.r.l. Mobil 5, in Cenaia di Crespina

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 9.290.000 dovuto dalla S.r.l. Mobil 5 è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Pisa è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1480)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.n.c. Cartotecnica S. Giorgio di Brunetti e Zolfacci, in Resina

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 8.821.815 dovuto dalla S.n.c. Cartotecnica S. Giorgio di Brunetti e Zolfacci è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in quattro rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Perugia è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1481)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla ditta Laudiero Giovanni, in Afragola

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 149.175.020 dovuto dalla ditta Laudiero Giovanni è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con la applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1608)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla società cooperativa Tras-Car a r.l., in Napoli

Con decreto ministeriale 23 febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 86.118.538 dovuto dalla società cooperativa Tras-Car a r.l. è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1609)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. Sigma Crane Packing, in Napoli

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 7.383.915 dovuto dalla S.p.a Sigma Crane Packing è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in tre rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'applicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Napoli è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1482)

Rateazione di imposte dirette erariali dovute dalla S.p.a. I.M.A. - già S.r.l. Peco italiana, in Vazia di Rieti

Con decreto ministeriale 5 marzo 1983 il pagamento del carico tributario, ammontante a L. 59.019.390 dovuto dalla S.p.a. I.M.A., già S.r.l. Peco italiana è stato ripartito, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'art. 3 della legge 28 febbraio 1980, n. 46, in cinque rate a decorrere dalla scadenza di febbraio 1983 con l'aplicazione degli interessi di cui all'art. 21 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602, e successive modificazioni. L'intendenza di finanza di Rieti è incaricata della esecuzione del decreto e provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti che si rendessero necessari.

(1610)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 5 luglio 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pianfei Ipa di Pianfei (Cuneo), è prolungata al 4 luglio 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 dicembre 1982 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pianfei Ipa di Pianfei (Cuneo), è prolungata al 2 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Pianfei Ipa di Pianfei (Cuneo), è prolungata al 3 aprile 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 13 novembre 1982, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industria Eternit Casale Monferrato (Alessandria) e stabilimento in Casale Monferrato (Alessandria) e Covagnolo (Torino), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 3 maggio 1982 al 31 ottobre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Con decreto ministeriale 9 febbraio 1983 in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta LO.GI.CO S.p.a. con sede in Torino e stabilimento e sede amministrativa in Mondovì (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 luglio 1982 all'11 gennaio 1983. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 15 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A.F., sede in Priola, fraz. Pievetta (Cuneo) è prolungata al 5 giugno 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1983 la corresponsione del trattamento straordinario d'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.C.A.F. con sede in Priola, fraz. Pievetta (Cuneo), è prolungata al 4 settembre 1982. Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(1695)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « Il Tiglio » - Società cooperativa edilizia a r.l., in Milano, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1983 ai sensi dello art. 2543 del codice civile sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « Il Tiglio - Società cooperativa edilizia a r.l. », in Milano, costituita il 20 novembre 1971 con atto a rogito del notaio Giovanni Notari, ed è stato nominato commissario governativo per un periodo di dodici mesi il dott. Giuseppe Bertolino.

(1365)

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa « Artigianato provinciale di Pesaro » a r.l.

Con decreto ministeriale 21 febbraio 1983, il dott. Gennari Francesco, nato a Pesaro il 21 agosto 1948, è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa « Artigianato provinciale di Pesaro » a r.l., in Pesaro, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 11 maggio 1981 in sostituzione del dott. Giuseppe Bischi che ha rinunciato all'incarico.

(1366)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SCUOLA SUPERIORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Aumento, da ventisei a cinquantadue, del numero dei posti di bibliotecario e, da dieci a diciannove, di architetto dei ruoli del Ministero dei beni culturali ed ambientali, di cui al concorso pubblico per l'ammissione al quinto corso di preparazione per il reclutamento di impiegati civili alla settima qualifica funzionale.

IL DIRETTORE

Visto il decreto 31 luglio 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982, con il quale, tra l'altro, sono state messe a concorso dodici borse di studio per il reclutamento di dieci impiegati civili alla settima qualifica funzionale del ruolo degli architetti del Ministero dei beni culturali e ambientali e trentadue borse di studio per il reclutamento di ventisei bibliotecari alla settima qualifica funzionale del suddetto Ministero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro del tesoro, con il quale sono stati devoluti ulteriori nove posti del ruolo degli architetti e ventisei posti del ruolo bibliotecari del Ministero dei beni culturali, al reclutamento mediante i corsi della Scuola superiore della pubblica amministrazione;

Preso atto dell'approvazione del comitato direttivo della scuola suddetta e sentito il comitato didattico della Scuola stessa;

Decreta:

Art. 1.

A modifica di quanto previsto dal primo comma dell'art. 1 del decreto in data 31 luglio 1982 citato nelle premesse, il numero dei posti messi a concorso per il reclutamento di bibliotecari del Ministero dei beni culturali è elevato a cinquantadue unità ed il numero dei posti di architetti della stessa amministrazione è elevato a diciannove unità.

Conseguentemente, il numero complessivo di allievi ammessi ai corrispondenti corsi di preparazione è fissato in numero sessantaquattro relativamente ai bibliotecari e numero ventitrè relativamente agli architetti.

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione di nuove domande di ammissione al concorso indicato nelle premesse, limitatamente alle prove per i diciannove posti di architetti e i cinquantadue posti di bibliotecario del Ministero dei beni culturali.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale ed accompagnate da una copia della stessa in carta libera devono essere inviate al seguente indirizzo:

Scuola superiore della pubblica amministrazione
Palazzo ex Reggia - 81100 CASERTA.

Le domande possono essere presentate a mano, ovvero spedite mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica al predetto recapito della Scuola.

I candidati alla prova per bibliotecari dovranno indicare, nella domanda di ammissione, in ordine preferenziale fra le sedi della Scuola superiore di Roma, Caserta e Reggio Calabria quella prescelta per la frequenza del corso di preparazione.

La Scuola superiore della pubblica amministrazione si riserva di effettuare il corso presso la sola sede di Roma o anche presso le sedi di Caserta e Reggio Calabria, tenuto conto della esigenza didattico-organizzative e delle preferenze manifestate dai candidati vincitori.

Qualora tali preferenze non raggiungessero il numero minimo per attivare le sezioni previste, la Scuola potrà assegnare i candidati ad una sede diversa da quella indicata in prima luogo, tenuto conto della posizione occupata nella graduatoria generale di merito.

Sono confermate tutte le altre modalità del concorso secondo quanto indicato nel bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 15 ottobre 1982.

Coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione comunicazione di esclusione dal concorso stesso, sono tenuti a presentarsi, muniti di penna e di un valido documento di riconoscimento, a pena di esclusione, a sostenere la prova scritta che si svolgerà in Roma al palazzo dei Congressi EUR ingresso posteriore Viale dell'Arte, secondo il seguente calendario:

concorso a cinquantadue posti di bibliotecario, ore 8, 15 giugno 1983;

concorso a diciannove posti di architetto, ore 8, 16 giugno 1983.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 marzo 1983

Il direttore: MACRI'

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1983
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 359

(1721)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Norme per lo svolgimento degli scrutini e degli esami di idoneità e di qualifica negli istituti professionali, per l'anno scolastico 1982-83.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento della istruzione media tecnica;

Visto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, concernente norme per la istituzione di scuole e di istituti di istruzione media tecnica ad ordinamento speciale;

Vista la legge 27 ottobre 1969, n. 754, sulla sperimentazione negli istituti professionali;

Visto l'art. 1 della legge 6 marzo 1958, n. 184;

Vista la legge 15 aprile 1971, n. 146, concernente la proroga della validità delle disposizioni sugli esami di Stato di maturità, di abilitazione e di licenza della scuola media, di cui al decreto-legge 15 febbraio 1969, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 5 aprile 1969, n. 119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Vista la circolare n. 001/STC del 20 settembre 1971 concernente le istruzioni programmatiche per l'anno scolastico 1971-1972;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1981, con il quale è stato stabilito il calendario scolastico per il triennio 1981-82, 1982-83 e 1983-84;

Visto il decreto ministeriale 7 ottobre 1982 di modifica alla articolazione del calendario scolastico per l'anno 1982-83;

Ordina:

Titolo I
SCRUTINI FINALI

Art. 1.

Gli scrutini finali negli istituti professionali, hanno luogo nella settimana che precede il termine delle lezioni (14 giugno 1983) e sono pubblicati nello stesso termine.

Art. 2.

Gli alunni delle classi dalle quali si ottiene la promozione per effetto dello scrutinio finale sono dichiarati approvati nelle materie in cui riportano la sufficienza, purché ottengano non meno di otto decimi in condotta; sono ammessi alla riparazione per le materie in cui non conseguono voto di approvazione, qualunque sia il numero di tali materie; sono esclusi dalla sessione di riparazione e, quindi dichiarati non promossi, se abbiano riportato meno di sei decimi in condotta o, a giudizio inappellabile del consiglio di classe, abbiano rivelato nel complesso delle discipline gravi insufficienze.

In sede di scrutinio finale le materie di insegnamento costituenti nel loro insieme, come indicato nel quadro orario, un unico gruppo (es. tecnica amministrativa aziendale, tecnica professionale, ecc.) sono considerate come unica materia di insegnamento e ad esse viene assegnato un voto unico.

In caso di insufficienza di profitto in una o più materie costituenti il gruppo, l'allievo deve sostenere l'esame di riparazione soltanto nella materia o nelle materie in cui ha riportato l'insufficienza. In tal caso non si assegnano voti e a settembre, dopo le prove di riparazione, si assegna il voto unico complessivo, tenendo conto del giudizio espresso, in sede di scrutinio finale, sulla parte del gruppo ritenuta positiva.

Per la formulazione dei giudizi e per l'assegnazione dei voti di profitto e di condotta, si richiamano le norme di cui all'art. 2 del regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049, nonché le disposizioni di cui alla circolare 001/STC del 20 settembre 1971 paragrafi 7 e 8 ed alla circolare n. 88 dell'8 aprile 1975, facendo presente che le deliberazioni eventualmente adottate in difformità alle norme ed alle disposizioni innanzi citate, debbono essere considerate illegittime.

Particolare attenzione sulle citate disposizioni deve richiamarsi anche per quanto riguarda le assenze degli alunni.

Le commissioni giudicatrici, in sede di sessione di riparazione per gli alunni interni, saranno costituiti dai competenti consigli di classe.

Titolo II
REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA 1ª CLASSE DEI CORSI DI QUALIFICA E ALLE CLASSI POST-QUALIFICA

ESAMI DI IDONEITÀ

Art. 3.

La frequenza dei corsi di qualifica degli istituti professionali è subordinata al requisito del conseguimento del diploma di licenza di scuola media.

Pertanto possono essere ammessi alla 1ª classe dei corsi di qualifica solo coloro che siano in possesso del diploma di licenza di scuola media o di titolo equivalente in base al precedente ordinamento scolastico.

Per la iscrizione alla 1ª classe (o alle classi successive) delle sezioni di qualifica per le attività marinare è indispensabile il possesso della idoneità fisica prescritta dall'art. 11 del decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1733, per l'immatricolazione nella gente di mare di I e II categoria, oppure la dichiarazione dell'allievo, controfirmata dal genitore, se minorenne, di « rinuncia alla professione marittima ». La visita per l'accertamento della suddetta idoneità deve essere effettuata dalle autorità sanitarie delle competenti capitanerie di porto.

Possono essere ammessi alle classi iniziali dei corsi post-qualifica soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica professionale corrispondente, ai sensi dell'art. 6 della legge 27 ottobre 1969, n. 754.

Art. 4.

Le domande per l'ammissione agli esami di idoneità negli istituti professionali debbono essere presentate al capo d'istituto entro il 10 maggio 1983.

Possono sostenere esami di idoneità nella sessione autunnale, previa presentazione della domanda entro il 23 agosto 1983, coloro che si trovano in una delle sottoindicate condizioni:

1) abbiano sostenuto in prima sessione altro esame di idoneità o di qualifica ovvero abbiano sostenuto esami di maturità;

2) intendano sostenere ai sensi dell'art. 44, terzo comma, del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata;

3) si trovino nelle condizioni di cui al successivo art. 10, comma 2°, della presente ordinanza;

4) non abbiano potuto presentare la domanda nei termini stabiliti per la prima sessione a causa di gravi ed eccezionali motivi comprovati da apposita documentazione, la cui valutazione è comunque rimessa al competente Capo di istituto.

L'eventuale documentazione medica deve essere rilasciata da: ufficiale sanitario, medico provinciale, medico militare.

L'ammissione agli esami della seconda sessione è sempre subordinata al possesso, da parte degli interessati, dei requisiti richiesti alla data del 14 giugno 1983, salvo quanto disposto dall'art. 46 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Le domande di ammissione agli esami di idoneità devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è, comunque, consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

Gli esami hanno inizio il 15 giugno in prima sessione ed il 1° settembre in seconda sessione ed hanno termine, rispettivamente, il 30 giugno ed il 9 settembre 1983.

Art. 5.

L'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie di istituti professionali — esclusa l'ammissione agli esami di idoneità alle classi intermedie e terminali dei corsi post-qualifica previsti dalla legge 27 ottobre 1969, n. 754, per i quali valgono le disposizioni di cui al successivo art. 7 — è subordinata al decorso da quando l'interessato abbia conseguito il diploma di licenza di scuola media, di un numero di anni pari a quello necessario per accedere, attraverso la normale frequenza al relativo corso di studi, alla classe cui l'interessato aspira.

Conformemente a quanto previsto per gli esami di maturità dall'art. 3 della legge 5 aprile 1969, n. 119, e dall'art. 3, comma 2°, del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono dispensati dal l'obbligo dell'intervallo di cui al precedente comma i candidati che, alla data del 14 giugno 1983, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età.

L'interessato che si trovi in tali condizioni deve altresì dimostrare mediante certificato medico — rilasciato dall'ufficiale sanitario o da un medico provinciale o militare — la propria idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui la sezione di qualifica prepara.

Per l'ammissione agli esami di idoneità a classi intermedie delle sezioni di qualifica per ottici e per odontotecnici, e delle sezioni di qualifica per massofisioterapisti degli istituti professionali per ciechi di Firenze e di Napoli, l'interessato, oltre ai requisiti di cui ai commi precedenti, deve documentare, nelle forme previste dall'ultimo comma del successivo art. 20, di aver svolto attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria sanitaria per un numero di anni pari a quello necessario per accedere, attraverso la normale frequenza del relativo corso di studi, alla classe cui aspira.

I candidati iscritti all'esame di maturità non possono sostenere in prima sessione esami di licenza di scuola media, di qualifica professionale, di licenza di maestro di arte, di idoneità o integrativi per l'ammissione a classi di istituti di istruzione secondaria superiore o artistica, stante il divieto di cui all'art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, se non previa rinuncia all'esame di maturità.

Art. 6.

L'esame di idoneità cui l'allievo viene sottoposto verte sul programma degli insegnamenti culturali, teorici e pratici di tutte le classi precedenti quella alla quale aspira.

Nel caso in cui il giovane abbia un titolo di studio valido per l'iscrizione alla seconda, terza o quarta classe di un qualsiasi istituto di istruzione secondaria di secondo grado, sostiene le prove di esame (scritta, grafiche, orali e pratiche) per l'idoneità alla seconda, terza o quarta classe dei corsi di qualifica, sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspira, limitatamente alle materie o parti di materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.

All'inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione all'esame.

Art. 7.

E' consentito di sostenere gli esami di idoneità alle classi intermedie e terminali dei corsi post-qualifica biennali o triennali previsti dal secondo e terzo comma dell'art. 1 della legge 27 ottobre 1969, n. 754 sulla sperimentazione negli istituti professionali.

A detti esami sono ammessi soltanto coloro che siano in possesso del diploma di qualifica richiesto per la iscrizione al corso post-qualifica prescelto da un numero di anni uguale o superiore a quello necessario per accedere, per normale frequenza, alla classe cui aspirano.

In analogia a quanto disposto dal precedente art. 5, i candidati che alla data del 14 giugno 1983 abbiano compiuto il diciottesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo di cui al comma precedente, fermo restando il requisito del possesso del diploma di qualifica.

Gli esami in parola possono essere sostenuti esclusivamente negli istituti presso i quali siano stati istituiti corsi post-qualifica dello stesso tipo di quello prescelto dal candidato.

Art. 8.

I giovani in possesso del diploma di qualifica o di promozione ad una classe intermedia di una sezione di qualifica possono proseguire gli studi in altra sezione previ esami integrativi sulle materie o parti di materie ed esercitazioni pratiche non seguite nella sezione di provenienza, stabiliti dal consiglio di classe confrontando i programmi di insegnamento della sezione di provenienza con quelli della sezione cui i candidati aspirano.

Art. 9.

Coloro che allo scrutinio finale o in prima sessione o in quella autunnale conseguono la promozione o la idoneità a classi di istituto professionale possono sostenere, in un'unica sessione speciale, esami di integrazione validi ai soli fini della frequenza di classi corrispondenti di istituto professionale di diverso indirizzo, secondo le norme di cui al precedente art. 6, secondo comma.

La medesima disposizione si applica anche agli allievi che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità nella sessione autunnale, i quali possono sostenere esami integrativi nella sessione speciale soltanto per la frequenza di classi di istituto professionale corrispondenti a quella frequentata con esito negativo.

Analogamente coloro che conseguono l'idoneità o la promozione a classi di istituto tecnico, ovvero che siano respinti, possono essere ammessi alla sessione speciale per l'ammissione alla frequenza di classi corrispondenti di istituto professionale limitatamente ai corsi di qualifica.

La sezione speciale deve aver termine, di regola, entro il 28 settembre 1983.

Per gli esami integrativi per l'ammissione alla frequenza di classi degli istituti tecnici degli alunni o ex alunni degli istituti professionali valgono le disposizioni contenute nelle ordinanze ministeriali 5 marzo 1970 e 29 gennaio 1982, e nelle circolari n. 139 del 19 aprile 1972 e n. 122 del 7 maggio 1975.

Art. 10.

Negli esami di idoneità i candidati possono essere ammessi alla riparazione, qualunque sia il numero delle materie non superate in prima sessione, purché, a giudizio inappellabile della commissione, non abbiano rivelato nel complesso delle discipline, gravi insufficienze.

Gli alunni e i candidati degli istituti professionali rimandati o respinti allo scrutinio finale o in prima sessione possono sostenere presso istituti di tipo diverso esami di idoneità solo alla classe corrispondente a quella per la quale non hanno ottenuto la promozione.

Le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal provveditore agli studi per addivenire all'assegnazione ad altri istituti dei candidati risultanti in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Ai sensi dell'art. 60 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame, comprese quelle per la eventuale riparazione, debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi addotti sono attendibili.

Detto nulla osta non può essere concesso se non nel caso che il candidato documenti l'assoluta impossibilità nella quale sia venuto a trovarsi per grave malattia, da controllarsi even-

tualmente mediante visita medico-fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui lo ha iniziato.

Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita.

I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi di ufficio al preside della nuova sede e in luogo di essi è conservata la domanda di trasferimento.

Titolo III
ESAMI DI QUALIFICA

Art. 11.

Le domande di ammissione agli esami di qualifica debbono essere presentate entro il 10 maggio 1983 ad un solo Istituto, sia dagli alunni interni sia dai candidati privatisti.

Interni e privatisti devono essere in regola con le tasse scolastiche, ivi compresa la tassa d'esame.

Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare mensione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è, comunque, consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

Gli esami di qualifica, che si svolgono in un'unica sessione, hanno inizio il 15 giugno 1983 ed hanno termine il 30 giugno 1983 con la possibilità di prove suppletive nei casi previsti dall'art. 84 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Le sessioni degli esami di qualifica degli istituti professionali alberghieri, in considerazione delle particolari esigenze del settore turistico-alberghiero, possono essere, su disposizione dei competenti provveditori agli studi, opportunamente anticipate, ai sensi della circolare ministeriale 29 ottobre 1982, n. 5758/300, sempre comunque nel rispetto dei termini previsti dalla suddetta circolare.

Art. 12.

Possono sostenere l'esame di qualifica gli alunni che abbiano frequentato l'ultimo anno del corso di studi e che siano stati dichiarati ammessi nel relativo scrutinio finale.

Tale scrutinio è inteso a valutare il grado di preparazione dal candidato nelle singole materie di studio della ultima classe ed il livello di formazione generale raggiunto.

Esso consiste nella formulazione, per ciascuna materia, di un giudizio analitico sul profitto conseguito e di un voto espresso in decimi e si conclude con un giudizio complessivo sulla ammissibilità.

L'ammissione o la non ammissione sono deliberate motivatamente dal consiglio di classe, a maggioranza, indipendentemente dalla media aritmetica dei voti riportati nello scrutinio; in caso di parità di voti prevale quello del capo di istituto.

Agli alunni non ammessi viene comunicata, a richiesta, la motivazione del giudizio negativo risultante dallo scrutinio.

Art. 13.

Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, in applicazione analogica delle norme di cui all'art. 1 del decreto-legge luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 527, nonché per recupero ai sensi dell'art. 41 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Art. 14.

Le commissioni di esame sono nominate dal preside dello istituto e comunicate al provveditore agli studi, al quale compete il pagamento dei relativi compensi sugli appositi fondi a disposizione.

Le commissioni per gli esami di qualifica devono essere composte: dal preside e da tutti i docenti e degli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno del corso di studi purché di materie oggetto d'esame, nonché da due esperti delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti alla amministrazione dello Stato; gli esperti sono considerati commissari d'esame a pieno titolo.

Nelle commissioni per gli esami di qualifica delle sezioni di odontotecnico, ottico e tecnico di radiologia medica deve essere garantita, in ogni caso, la presenza del rappresentante designato dal Ministero della sanità, cui i presidi degli istituti interessati devono avanzare apposita richiesta.

In caso di impedimento del preside la commissione è presieduta da un docente designato dal capo di istituto.

Ove esistano scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto.

A tal fine il preside deve curare in tempo utile la preventiva convocazione presso la sede centrale dei componenti di tutte le commissioni.

Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte anche il direttore della scuole medesime, che, in caso di impedimento del capo d'istituto, le presiede.

Il direttore delle scuole coordinate presiede altresì, in caso di impedimento del capo d'istituto, le commissioni di esami di idoneità e i consigli di classe per la valutazione periodica o finale degli allievi delle scuole coordinate stesse.

Alla nomina degli esperti provvede il capo di istituto, sentiti gli organismi professionali e tecnico-economici locali, quali, ad esempio, l'unione provinciale dei commercianti, l'unione provinciale degli industriali, gli ordini professionali, la capitaneria di porto, ecc., a seconda del settore di attività dell'istituto, con la avvertenza che i medesimi esperti possono essere nominati anche per più di una commissione.

Non possono essere nominati come esperti coloro che abbiano prestato servizio a qualsiasi titolo durante l'anno scolastico presso lo stesso istituto e che siano membri del consiglio di istituto dell'istituto medesimo.

I presidi e i docenti impegnati nelle commissioni degli esami di qualifica e di idoneità non possono chiedere di essere utilizzati in qualità di presidenti e di commissari per le operazioni di scrutinio e di esame nelle scuole statali, non statali e regionali che si svolgono contemporaneamente agli esami di idoneità e di qualifica.

Art. 15.

Le prove pratiche (e, secondo l'indirizzo delle sezioni, quelle grafiche o scritte) precedono la prova orale, ma il loro risultato non ha valore eliminatorio rispetto alla prova orale stessa.

La prova orale verte sul programma di insegnamento di tutte le discipline previste per l'ultimo anno di corso e consiste in un colloquio atto ad accertare il grado di preparazione di capacità professionale nonché quello di cultura generale raggiunti dal candidato.

L'esame finale comprende anche la prova di educazione fisica.

Art. 16.

Il risultato dell'esame di qualifica si esprime, per ciascuna disciplina oggetto delle prove, con voto unico espresso in decimi.

Per le materie d'insegnamento costituenti, in base al quadro orario, un unico gruppo, è attribuito un voto unico, salva l'indicazione in parentesi, sul diploma di qualifica, delle materie costituenti il gruppo.

Sono invece attribuiti voti separati nelle sezioni di qualifica per elettricista installatore elettromeccanico e per congegnatore meccanico, per le materie di seguito indicate:

elettrotecnica, misurazioni elettriche e laboratorio; impianti elettrici e disegno; costruzioni elettromeccaniche e disegno;

disegno tecnico; tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico; meccanica applicata.

Nei diplomi di qualifica, da rilasciare agli interessati che abbiano provveduto al pagamento della relativa tassa, la denominazione della qualifica professionale deve corrispondere a quella prevista dai vigenti programmi sostituendo eventuali denominazioni non più in vigore (ad esempio, la qualifica di disegnatore meccanico particolarista, deve essere sostituita da quella di disegnatore meccanico, quelle di montatore e riparatore di apparecchi radio e di montatore e riparatore di apparecchi televisivi con quella di montatore e riparatore di apparecchi radiofonici e televisivi).

Art. 17.

Agli esami di qualifica possono essere ammessi anche i candidati privatisti purché abbiano conseguito la licenza di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni pari a quello

della durata del corso e documentino adeguatamente sia l'idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui il corso stesso prepara, sia di aver espletato per almeno lo stesso numero di anni, con carattere di continuità, attività di lavoro corrispondente alla qualifica, o di aver frequentato, per lo stesso periodo, un corso di formazione professionale autorizzato dalle regioni.

L'idoneità psicofisica deve essere dimostrata mediante certificato medico, rilasciato dall'ufficiale sanitario o da un medico provinciale o militare.

Possono, altresì, essere ammessi in qualità di privatisti coloro che abbiano frequentato, almeno per un numero di anni pari alla sezione di qualifica professionale che intendono conseguire, un istituto tecnico affine.

La valutazione dell'attività di lavoro, ai fini dell'ammissione agli esami, è rimessa alla commissione d'esame che deve pronunciarsi almeno dieci giorni prima che abbiano inizio le prove.

Tale attività deve risultare dal libretto di lavoro o da certificazione di versamenti di contributi previdenziali.

Parimenti la commissione d'esame provvede alla revisione dei programmi presentati dai candidati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l'ammissione agli esami.

L'ammissione di candidati privatisti agli esami di qualifica nelle sezioni degli istituti professionali per l'agricoltura deve intendersi riferita, oltre che ai lavoratori subordinati, anche ai titolari — coltivatori diretti e coadiuvanti familiari — di aziende agrarie.

In tal caso la corrispondente attività di lavoro può essere documentata dalla posizione assicurativa presso la Cassa mutua dei coltivatori diretti (Mod. CD/4°).

I candidati privatisti che intendono conseguire il diploma di qualifica di massofisioterapisti presso le scuole professionali degli istituti professionali per l'industria e l'artigianato per ciechi di Firenze e di Napoli devono documentare di aver svolto attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria per un numero di anni pari a quello della durata del corso di qualifica e di aver frequentato un corso professionale attinente alla specializzazione da conseguire.

Possono essere ammessi agli esami di qualifica di radiotelegrafista di bordo coloro che sono iscritti da almeno un triennio tra la «gente di mare» di prima categoria, fermi restando i requisiti della idoneità psicofisica e del possesso della licenza di scuola secondaria di I grado.

I giovani in possesso del diploma di qualifica di sezione biennale possono sostenere, a partire dall'anno scolastico successivo a quello in cui hanno conseguito tale diploma, esami di qualifica di sezione triennale prescindendo dalla documentazione dell'attività di lavoro sopra specificata.

Art. 18.

I candidati privatisti possono presentarsi a sostenere gli esami di qualifica esclusivamente presso gli istituti professionali di Stato o pareggiati, salvo quanto è previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, per le scuole legalmente riconosciute dipendenti dall'autorità ecclesiastica.

Nell'espletamento delle prove di esame ed in particolare nella prova orale, la commissione deve tendere ad accertare che il candidato privatista abbia una preparazione corrispondente ai programmi di insegnamento dei vari anni del corso di studi proprio della qualifica che intende conseguire.

Art. 19.

Coloro che alla data del 14 giugno 1983 abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età possono sostenere gli esami di qualifica con le medesime modalità previste dall'art. 17, anche se non sia trascorso, dal conseguimento della licenza di scuola secondaria di primo grado, l'intervallo previsto, fermi restando i requisiti della idoneità psicofisica, dell'espletamento dell'attività lavorativa o della frequenza di un corso di formazione professionale.

I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno solare il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore, fermi restando i requisiti relativi alla idoneità psicofisica e all'attività lavorativa previsti dall'art. 17.

Art. 20.

Non è ammessa la presentazione di candidati privatisti ad esami di idoneità e ad esami di qualifica nella sezione per tecnici di radiologia medica per la quale i programmi di insegnamento devono essere svolti esclusivamente nelle prescritte strutture scolastiche.

Limitatamente al corrente anno scolastico 1982-83, agli esami di qualifica per ottici e per odontotecnici possono essere ammessi candidati privatisti forniti di licenza di scuola media, purché documentino di aver svolto, per un numero di anni pari alla durata del corso di qualifica, attività lavorativa subordinata nel settore attinente alla relativa arte ausiliaria.

I candidati privatisti devono, altresì, dimostrare di aver frequentato un corso professionale di durata corrispondente a quello di qualifica attinente alla specializzazione da conseguire e di possedere l'idoneità psicofisica per l'attività lavorativa cui il corso stesso prepara.

La documentazione dell'attività lavorativa deve risultare da certificazioni rilasciate da officine o negozi autorizzati, gestiti da personale fornito di diploma di arte ausiliaria sanitaria e deve essere comprovata da libretto di lavoro o da apposite certificazioni di versamenti di contributi previdenziali.

Art. 21.

Disposizioni particolari per gli istituti professionali pareggiati o legalmente riconosciuti sono state emanate con C.M. n. 231 del 28 settembre 1974 (supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale n. 16/17 del 17-24 aprile 1975), con le modifiche e integrazioni previste dalla circolare del 22 febbraio 1977, n. 53.

Art. 22.

Nulla è innovato rispetto alle norme vigenti per i precedenti anni scolastici in merito agli scrutini e agli esami nelle scuole tecniche.

Titolo IV

ESAMI DI MATURITÀ PROFESSIONALE

REQUISITI DI AMMISSIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Art. 23.

1) La sessione degli esami di maturità professionale per l'anno scolastico 1982-83 ha inizio il 4 luglio 1983.

In relazione a quanto disposto dall'art. 3, comma terzo, della legge 5 aprile 1969, n. 119 e dell'art. 3, comma secondo, del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità anche i candidati privatisti che, alla data del 3 luglio 1983, abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e siano in possesso o del diploma di licenza media o di altro titolo ad esso equipollente o superiore. Detta disposizione non si applica agli alunni interni che non perderanno tale qualità entro il 15 marzo 1983, salvo quanto disposto dal successivo paragrafo 4 in merito all'abbreviazione del corso di studi.

Quando sia decorso l'intervallo d'obbligo dal conseguimento del titolo inferiore suindicato, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità, a norma dell'art. 41 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, anche i candidati privatisti sforniti del requisito dell'età di cui al comma precedente.

I candidati privatisti che compiono il ventitreesimo anno di età nell'anno solare in corso sono dispensati dalla presentazione dei predetti titoli, a norma dell'art. 46 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

Le domande di ammissione agli esami di maturità debbono essere presentate entro il 15 febbraio 1983 sia per gli alunni interni sia per i candidati privatisti.

Gli alunni interni — che avendone titolo — intendono sostenere gli esami di maturità in qualità di candidati privatisti, cessando la frequenza delle lezioni prima del 15 marzo 1983, ai sensi dell'art. 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, devono ugualmente presentare la domanda di iscrizione agli esami di maturità entro il 15 febbraio 1983.

Le domande di iscrizione agli esami di cui al presente paragrafo, devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove.

Non è, comunque, consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

I presidi degli istituti professionali dovranno comunicare, entro il 19 febbraio 1983, al competente provveditore agli studi i seguenti dati:

numero dei candidati privatisti e interni con l'indicazione della sezione e delle lingue straniere studiate dagli allievi;

nominativo del rappresentante di classe, designato secondo le modalità indicate dalla circolare ministeriale 1° dicembre 1982, n. 403, paragrafo *F*), con l'indicazione della sezione e della materia di insegnamento nonché dei dati anagrafici completi (cognome, nome, data di nascita, provincia di nascita).

Eventuali domande tardive, di candidati privatisti, qualora gravi ragioni documentate giustifichino il ritardo, possono essere prese in considerazione se pervengono non oltre il 15 marzo 1983 ai competenti provveditori agli studi, i quali, ove giudichino di doverle accettare, determinano, entro il 23 marzo 1983, la sede e l'istituto in cui gli esami devono essere sostenuti, dandone comunicazione all'interessato e apportando le necessarie integrazioni ai dati relativi alle proposte di configurazione delle commissioni da comunicare via terminale al sistema informativo entro il 28 marzo 1983.

Eventuali domande tardive da parte di candidati interni vanno presentate entro il 15 marzo 1983 al capo d'istituto il quale, ove le accolga, ne dà comunicazione entro il 23 marzo 1983, oltre che all'interessato, al provveditore agli studi.

Quest'ultimo procederà alla relativa comunicazione via terminale al sistema informativo nei termini e con le modalità già indicate.

2) Le domande di iscrizione agli esami di maturità di candidati, devono essere presentate, entro il 15 febbraio 1983, al competente provveditore agli studi per il tramite e con il parere del direttore della casa circondariale, previo nulla-osta del Ministero di grazia e giustizia.

L'assegnazione dei candidati suddetti alle singole commissioni nonché i successivi adempimenti sono disposti dal provveditore agli studi.

3) Secondo quanto stabilito nel precedente art. 5, ultimo comma. non sono ammessi agli esami di maturità i candidati che abbiano sostenuto nella sessione estiva gli esami ivi indicati.

Nei casi di contravvenzione a tale norma, salvo ogni altro eventuale provvedimento, si procede, in qualsiasi momento, all'annullamento delle prove d'esame, a norma dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653.

4) Rimangono ferme le disposizioni vigenti circa la abbreviazione del corso di studi (per merito o per obblighi di leva) ed il recupero che si applica per tutti i tipi di istituto (art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 227 e art. 44 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653), per gli alunni interni che frequentano il penultimo anno del corso di studi post-qualifica.

Le disposizioni suindicate si applicano anche agli alunni che frequentano classi ove sono in atto iniziative di sperimentazione, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419.

In nessun altro caso i candidati privatisti sono ammessi a sostenere esami di maturità sperimentale di cui al succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 419.

Nel corrente anno possono fruire dell'abbreviazione per obblighi di leva gli alunni delle penultime classi, nati negli anni 1963, 1964 e 1965, nonché i candidati privatisti nati nell'anno 1965, i quali comprovino, con un certificato rilasciato dalla competente autorità, che sono tenuti a sottoporsi a visita sanitaria di leva nell'anno solare 1983 o 1984.

Possono chiedere di usufruire dello stesso beneficio gli alunni delle penultime classi nati in anni precedenti al 1963 purché dimostrino di essere ancora soggetti agli obblighi di leva.

5) Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti, i quali usufruiscono dell'abbreviazione per merito, possono sostenere l'esame di maturità presso l'istituto da essi frequentato; quelli che invece usufruiscono dell'abbreviazione per obblighi di leva o sono ammessi per recupero, devono sostenere l'esame di maturità presso un istituto statale.

Art. 24.

Con separata ordinanza saranno dettate norme particolari sullo svolgimento degli esami di maturità professionale.

Roma, addì 27 gennaio 1983

Il Ministro: FALCUCCI

(1682)

Concorsi a posti di tecnico laureato e di tecnico esecutivo presso l'Università di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale tecnico laureato delle università e degli istituti di istruzione universitaria, presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica neurologica (per le esigenze della seconda cattedra) . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di laurea rilasciato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano - Via Festa del Perdono, 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria (quarta qualifica funzionale) presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

istituto di chimica generale ed inorganica ora dipartimento di chimica organica e metallorganica . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(1617)

Concorsi a posti di segretario e di coadiutore presso la Scuola normale superiore di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie (sesta qualifica funzionale) presso la scuola normale superiore di Pisa.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direttore della Scuola normale superiore - Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa.

Le prove d'esame avranno luogo presso la Scuola normale superiore di Pisa il sessantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

E' indetto pubblico concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore in prova nel ruolo del personale della carriera esecutiva amministrativa delle segreterie universitarie (quarta qualifica funzionale) presso la Scuola normale superiore di Pisa.

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o titolo equipollente.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al direttore della Scuola normale superiore di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di partecipazione al concorso dovranno pervenire al seguente indirizzo: Direttore della Scuola normale superiore di Pisa - Piazza dei Cavalieri n. 7 - 56100 Pisa.

Le prove d'esame avranno luogo presso la Scuola normale superiore di Pisa - Piazza dei Cavalieri n. 7, alle ore 8,30, del sessantesimo giorno non festivo successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente della Scuola normale superiore di Pisa.

(1623)

Concorso ad un posto di tecnico presso l'Università di Urbino

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami ad un posto per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico della carriera esecutiva del personale tecnico delle Università e degli istituti di istruzione universitaria presso la scuola speciale per tecnici di laboratorio delle facoltà di farmacia e di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Urbino.

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di primo grado.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Urbino, debbono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena l'esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte in carta legale e corredate dei titoli valutabili, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale non docente dell'Università degli studi di Urbino.

(1626)

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università di Pisa

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica psichiatrica . . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Pisa, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Pisa.

(1622)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Trieste.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Trieste, facoltà di medicina e chirurgia, gruppo di discipline n. 61, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Trieste, clinica urologica ospedale maggiore, via della Pietà, 1, Trieste, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 25 marzo 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 26 marzo 1983, ore 9.

(1724)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Napoli.

Il diario delle prove d'esame del concorso ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Napoli, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 79, già fissate per i giorni 9-10 marzo 1983 sono state rinviate come segue:

prima prova: 13 aprile 1983, ore 9;

seconda prova: 14 aprile 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto di mineralogia, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, via Mezzocannone n. 8, Napoli.

(1722)

Rinvio delle prove di esame del concorso pubblico a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Torino, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143.

Il diario delle prove d'esame del concorso a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Torino, facoltà di agraria, gruppo di discipline n. 143, già fissate per i giorni 9-10 marzo 1983 ed il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 40 del 10 febbraio 1983, pag. 1116, sono state rinviate come segue:

prima prova: 13 aprile 1983, ore 9;
seconda prova: 14 aprile 1983, ore 9.

Le suddette prove si svolgeranno presso l'istituto miglioramento genetico e produzione delle sementi - via Giuria 15 - Torino.

(1723)

MINISTERO DELLA DIFESA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello (AN) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle armi navali.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale in data 2 dicembre 1982, registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1983, Registro n. 6 Difesa, foglio n. 128 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 44 del 15 febbraio 1983, con il quale è stato bandito il concorso per esami per la nomina di cinque sottotenenti di vascello (AN) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle armi navali;

Viso l'art. 6 del suddetto decreto;

Considerata l'opportunità di prorogare fino al 16 aprile 1983 il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al suddetto concorso, onde consentire un più adeguato afflusso di domande che permette una migliore selezione;

Decreta:

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello (AN) in servizio permanente effettivo del ruolo normale nel Corpo delle armi navali, bandito con il decreto citato nelle premesse, è prorogato fino al 16 aprile 1983. Gli esami avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno secondo il seguente calendario: 13 e 14 maggio visita medica e psicotecnica; 18 e 19 maggio esami scritti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 11 marzo 1983

Il Ministro: LAGORIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 marzo 1983
Registro n. 10 Difesa, foglio n. 362

(1694)

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Avvisi relativi alla pubblicazione delle graduatorie generali di concorsi, per esami e per titoli, a posti di ispettore archeologo, di ispettore storico dell'arte e di architetto della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1979, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 26 giugno 1979, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1979, registro n. 14 Beni culturali, foglio n. 316, relativo all'approvazione della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in etnologia, indetto con decreto ministeriale 20 dicembre 1978.

Nel Bollettino ufficiale n. 7-8 del luglio-agosto 1979, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 marzo 1979, registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1979, registro n. 11 Beni culturali, foglio n. 104, relativo all'approvazione della graduatoria generale di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a due posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in archeologia del vicino e medio oriente, indetto con decreto ministeriale 25 maggio 1978.

Nel Bollettino ufficiale n. 1-2 del gennaio-febbraio 1980, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 25 febbraio 1980, registro n. 3 Beni culturali, foglio n. 162, relativo all'approvazione della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a quattro posti di ispettore archeologo in prova nel ruolo degli archeologi della carriera direttiva delle Soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in Archeologia medievale, indetto con decreto ministeriale 6 ottobre 1978.

Nel Bollettino ufficiale n. 3-4 del marzo-aprile 1980, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1980, registro n. 4 Beni culturali, foglio n. 195, relativo all'approvazione della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a tre posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, con specializzazione in storia delle arti e tradizioni popolari italiane, indetto con decreto ministeriale 19 dicembre 1978.

Nel Bollettino ufficiale n. 5-6 del maggio-giugno 1980, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 24 marzo 1980, registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 1980, registro n. 10 Beni culturali, foglio n. 252, relativo all'approvazione della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a venti posti di ispettore storico dell'arte in prova nel ruolo degli storici dell'arte della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1978.

Nel Bollettino ufficiale n. 9-10 del settembre-ottobre 1979, parte II, del Ministero per i beni culturali e ambientali, è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 1979, registro n. 15 Beni culturali, foglio n. 85, relativo all'approvazione della graduatoria di merito e alla dichiarazione dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami e per titoli, a venti posti di architetto in prova nel ruolo degli architetti della carriera direttiva delle soprintendenze alle antichità e belle arti, indetto con decreto ministeriale 28 ottobre 1977.

(1228)

CORTE DEI CONTI

Aumento, da venticinque a ventotto, dei posti del concorso, per esami, a coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, con il quale è stato bandito il concorso per esami a diciotto posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1982, di aumento da diciotto a venticinque dei posti messi a concorso;

Considerata l'opportunità di elevare ulteriormente il numero dei posti messi a concorso con i suddetti decreti, data la urgenza di assumere in servizio nuovi impiegati per far fronte alle sempre crescenti esigenze di funzionamento degli uffici della Corte stessa;

Accertato che sono attualmente disponibili nel ruolo del personale di dattilografia tre posti;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

I posti di coadiutore dattilografo in prova della Corte dei conti, messi a concorso con il decreto sopraindicato, sono aumentati da venticinque a ventotto.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1983

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1983
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 300

(1706)

Aumento, da undici a diciassette, dei posti del concorso, per titoli, a commesso nel ruolo della carriera del personale ausiliario.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, con il quale è stato bandito il concorso per titoli a sei posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1982 di aumento dai sei a undici dei posti messi a concorso;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 novembre 1982 d'inquadramento, a decorrere dal 4 maggio 1982, degli idonei dei concorsi di passaggio di carriera, art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, a suo tempo banditi;

Considerata l'opportunità, a seguito dei predetti inquadramenti e in relazione al rilevante numero di domande pervenute, di elevare ulteriormente il numero dei posti messi a concorso onde far fronte alle impellenti necessità dell'istituto;

Accertato che sono attualmente disponibili nel ruolo della carriera del personale ausiliario addetto agli uffici sei posti;

Dato atto che, nell'emanazione del presente decreto, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

I posti di commesso della Corte dei conti, messi a concorso con il decreto sopracitato, sono aumentati da undici a diciassette.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 25 gennaio 1983

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1983
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 155

(1707)

Aumento, da quarantatre a sessantotto, dei posti del concorso, per esami, a coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il proprio decreto in data 14 ottobre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 354 del 28 dicembre 1981, con il quale è stato bandito il concorso per esami a diciotto posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva della Corte dei conti;

Visto il proprio decreto in data 7 dicembre 1982, di aumento da diciotto a quarantatre dei posti messi a concorso;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 2 novembre 1982 d'inquadramento, a decorrere dal 4 maggio 1982, degli idonei dei concorsi di passaggio di carriera, art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1980 n. 1077, a suo tempo banditi;

Considerata l'opportunità a seguito dei predetti inquadramenti di elevare ulteriormente il numero dei posti messi a concorso onde far fronte alle impellenti necessità dell'Istituto;

Accertato che sono attualmente disponibili nel ruolo della carriera esecutiva venticinque posti;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

I posti di coadiutore in prova della Corte dei conti, messi a concorso con il decreto sopraindicato, sono aumentati da quarantatre a sessantotto.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 19 febbraio 1983

Il presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1983
Registro n. 2 *Presidenza, foglio n.* 299

(1709)

REGIONE VENETO

UNITÀ SANITARIA LOCALE N. 26, IN BUSSOLENGO

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso il presidio ospedaliero di Bussolengo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso il presidio ospedaliero di Bussolengo (a tempo pieno).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'U.S.L. in Bussolengo (Verona).

(134/S)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 75 del 17 marzo 1983, è stato pubblicato il seguente avviso di concorso:

Istituti ospitalieri Valdesi, in Torre Pellice: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore direttivo di segreteria amministrativa, un posto di capo sala.

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1982, n. 63.
Norme in materia di indennità ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 47 del 24 novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.
Finalità della legge

1) La presente legge disciplina le indennità e i rimborsi spese ai componenti di commissioni, comitati o collegi comunque denominati istituiti con legge ed operanti presso l'amministrazione regionale, nonché presso gli enti da questa dipendenti.

2) Le disposizioni del precedente primo comma non si applicano ai collegi disciplinati con le norme di cui all'art. 38 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42 e alle commissioni di cui all'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95.

3) Le indennità di presenza, il rimborso spese di viaggio e il trattamento di missione dei componenti dell'organo regionale di controllo rimangono disciplinati dalla legge regionale 30 aprile 1982, n. 23.

Art. 2.
Indennità e rimborsi spese

1) Salvo quanto disposto dal successivo art. 3 e dalle leggi istitutive, quando si tratta di enti o aziende istituite ai sensi dell'art. 48 dello statuto a ciascuno dei componenti degli organi collegiali di cui all'articolo precedente, per i quali sia prevista dalle disposizioni istitutive la corresponsione di indennità, gettoni di presenza ed altri compensi di analoga natura, sono attribuite, per ciascuna seduta e per non più di una seduta al giorno e non oltre 50 sedute annue le seguenti indennità:

L. 60.000 al presidente o al componente che lo sostituisce nell'esercizio delle sue funzioni;

L. 40.000 agli altri componenti.

2) Salvo quanto previsto dall'art. 4, ai componenti degli organi collegiali costituiti dalla Regione che non risiedono nei comuni dove operi il collegio, spetta il rimborso delle spese di viaggio nelle forme previste per gli impiegati regionali intendendosi attribuite al componente della giunta (ovvero al presidente del collegio) la facoltà di autorizzare, in casi eccezionali, l'uso di mezzo proprio, esclusa ogni responsabilità dell'amministrazione in occasione degli spostamenti.

3) Ai componenti degli organi collegiali che, previa autorizzazione del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato, si rechino in località diverse dal comune ove ha sede la commissione per attività inerenti all'esercizio delle funzioni del collegio, compete, oltre al rimborso delle spese di viaggio sostenute e nelle forme previste dal precedente comma, un trattamento di missione corrispondente a quello stabilito dalla legge regionale 25 agosto 1979, n. 50, e successive modificazioni per gli impiegati di livello ottavo.

Art. 3.
Commissioni d'esame

1) Ai componenti delle commissioni esaminatrici di cui all'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, estranei all'amministrazione è corrisposta una indennità di funzione, comprensiva del rimborso delle spese, di L. 500.000 se il numero dei candidati ammessi non è superiore a 100.

2) L'indennità è aumentata di L. 100.000 per ogni gruppo di 100 candidati, o frazione di esso in più; essa comunque non può essere superiore a L. 800.000.

3) Nei casi previsti dall'art. 12, quinto comma, della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54, ai componenti sostituiti e sostituti l'indennità è corrisposta in proporzione alle sedute alle quali gli stessi hanno partecipato, in modo che le somme comunque non superino gli importi previsti per il singolo componente dei commi precedenti.

4) Agli impiegati regionali che facciano parte a qualsiasi titolo delle commissioni d'esame, è corrisposta un'indennità pari al 50% di quelle indicate nei commi precedenti.

Art. 4.
Impiegati regionali

1) Gli impiegati regionali hanno l'obbligo di partecipare ai lavori delle commissioni e dei comitati ed altri organi collegiali di cui siano componenti per nomina o designazione della Regione.

2) La partecipazione da parte degli impiegati regionali è considerata attività lavorativa a tutti gli effetti e non esime gli stessi dall'adempimento degli altri doveri d'ufficio.

3) Le nomine o le designazioni di impiegati regionali negli organismi collegiali di cui alla presente legge sono disposte dagli organi competenti previo parere del consiglio del personale.

4) Delle nomine o designazioni di impiegati regionali nei collegi di cui alla presente legge viene data immediata comunicazione scritta, da parte del servizio che ha provveduto alla istruttoria della nomina o della designazione, al servizio personale della giunta od al servizio organizzazione e personale del consiglio, rispettivamente per il personale del ruolo della giunta o del consiglio.

5) Gli impiegati regionali non possono percepire alcuna indennità, compenso o altro provento diretto o indiretto per le prestazioni, in aggiunta a quanto stabilito dalle norme in vigore sul trattamento economico del personale regionale e della presente legge.

6) Agli enti sottoposti a controllo, vigilanza e tutela della Regione è fatto divieto di corrispondere indennità, compensi, o altri proventi, anche sotto forma di rimborso spese, agli impiegati regionali per la loro partecipazione a commissioni, comitati o collegi, in rappresentanza dell'amministrazione regionale per l'esplicazione di attività relative alle funzioni attribuite in relazione all'attività del servizio cui sono assegnati.

7) Quando la corresponsione di indennità, compensi o altri proventi anche sotto forma di rimborso spese è a carico di amministrazioni dello Stato o di enti diversi da quelli di cui al sesto comma precedente e la partecipazione degli impiegati regionali è in rappresentanza dell'amministrazione, per l'esplicazione di attività relative alle funzioni attribuite al servizio cui sono assegnati, le indennità, i compensi, i proventi o i rimborsi spese sono versati alla Regione alla quale restano attribuiti.

8) Le maggiori prestazioni orarie straordinarie effettuate non sono computate ai fini del limite massimo individuale previsto per gli impiegati regionali dalla normativa vigente.

9) Agli impiegati regionali componenti le commissioni d'esame di cui all'art. 19 della legge regionale 7 giugno 1980, n. 95, è attribuito un gettone di presenza ed il rimborso spese nelle misure previste per gli altri componenti dalla legge regionale 4 giugno 1981, n. 27.

10) Gli impiegati regionali interessati a partecipare all'attività degli organi collegiali di cui alla presente legge possono presentare istanza scritta al servizio personale della giunta.

11) Il servizio personale cura la tenuta di elenchi distinti in sezioni per professionalità.

12) L'immissione negli elenchi è adottata con provvedimento dell'assessore preposto al servizio personale, previo parere del consiglio del personale.

13) Il servizio personale provvede a trasmettere trimestralmente detti elenchi ai Servizi affari generali dei diversi componenti della giunta.

14) Nei casi in cui le designazioni e le nomine riguardino impiegati regionali non iscritti negli elenchi di cui al precedente undicesimo comma il provvedimento di nomina o designazione deve recarne la motivazione.

15) Fatto salvo il principio prioritario dell'adeguata professionalità, le nomine e le designazioni di impiegati regionali si spirano al criterio della rotazione.

16) Nessun onere, oltre a quelli previsti dalla presente legge, può far carico alla Regione per la partecipazione degli impiegati regionali a commissioni, comitati o collegi non in rappresentanza dell'amministrazione.

Art. 5.

Abrogazioni

1) Le disposizioni contenute nel quarto comma dell'art. 37 della legge regionale 25 novembre 1973, n. 48, nonché nel quinto comma dello stesso articolo quale risulta dall'articolo unico della legge regionale 25 novembre 1973, n. 49, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

« La giunta regionale, su proposta del presidente del vice presidente, e degli assessori per le strutture cui sono rispettivamente preposti, sentito il consiglio del personale e previo parere dell'assessore preposto ai servizi per gli affari generali della giunta, può eccezionalmente autorizzare impiegati del ruolo della giunta regionale ad assumere incarichi di insegnamento o di altra natura presso altri enti, purché ciò non pregiudichi la osservanza dell'orario di lavoro, non sia in contrasto con gli interessi della Regione, degli enti amministrativi dipendenti e delle società a partecipazione regionale, non attenga ad attività o provvedimenti che possano comportare, anche in fase istruttoria, l'esame da parte del servizio cui l'impiegato è assegnato. Quando si tratti di impiegati del ruolo del consiglio regionale, la autorizzazione è concessa dall'ufficio di presidenza del consiglio, sentito il consiglio del personale ».

2) Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 della legge 31 dicembre 1976, n. 54 e l'ottavo e il nono comma dell'art. 12 della legge regionale 6 ottobre 1979, n. 54.

Art. 6.

Norma finanziaria

1) Il consiglio regionale, su proposta della giunta e sulla base delle relazioni previste dall'art. 42 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, può disporre annualmente, con propria deliberazione, un adeguamento delle indennità di cui alla presente legge, in relazione all'indice rilevato per la maggiorazione dell'indennità integrativa speciale e comunque in misura non eccedente il 10% di quelle in vigore.

2) In relazione a quanto stabilito dal combinato disposto dell'art. 3, quarto comma, e dell'art. 4, quinto, sesto e settimo comma, allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 è apportata la seguente variazione:

il cap. 3.3/249 avente la denominazione « Indennità, compensi rimborsi spese ed altri proventi dovuti da enti ed amministrazioni al personale regionale per partecipazione a comitati, collegi e commissioni per incarichi di qualsiasi natura », assume la denominazione « Indennità, compensi, rimborsi spese ed altri proventi dovuti da enti e amministrazioni al personale regionale per partecipazione a *commissioni, comitati, collegi,* in rappresentanza della amministrazione regionale per la esplicazione di attività relative alle funzioni attribuite dalla norma vigente al servizio cui sono assegnati ».

3) Agli oneri per la corresponsione delle indennità e dei rimborsi spese previsti dalla presente legge si provvede con la dotazione dei capitoli: 1.1.2.3.1/322 « Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi e commissioni, compresi i gettoni di presenza, le indennità di missione ed i rimborsi spese » e 1.3.3.1.2/1188 « Spese per il funzionamento dei comitati agricoli di cui all'art. 6 della legge regionale 27 gennaio 1977, n. 6 » iscritti nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1982.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 novembre 1982

GUZZETTI

(Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 ottobre 1982 e vistata dal commissario del Governo con nota del 12 novembre 1982 prot. 20302/12824).

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1982, n. 64.

Indirizzi programmatici per la razionalizzazione della rete di rivendite di giornali e riviste.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *dell* Pres[illegible]ne *n.* 47 *del* 24 *novembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione, nell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti dall'art. 52, lettera *a*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, definisce con la presente legge gli indirizzi programmatici per la determinazione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti ottimali di vendita di giornali e riviste, informandosi ai principi stabiliti dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416.

Art. 2.

Obiettivi della pianificazione

1. Nella determinazione dei piani di localizzazione di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416, i comuni, al fine di incrementare la diffusione e di realizzare l'economica gestione della distribuzione, devono perseguire i seguenti obiettivi:

l'adeguamento del numero delle rivendite e l'ampliamento, ove possibile, delle superfici di vendita;

il contenimento dei costi di distribuzione e dei costi di gestione delle rivendite;

un'adeguata articolazione della rete di vendita nel territorio comunale, anche in funzione della facilità di accesso per gli utenti.

Art. 3.

Piani comunali di localizzazione

1. Per favorire una più razionale evoluzione della rete e per assicurare una migliore produttività del servizio da rendere all'utenza, in funzione della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, i comuni, sentiti i rappresentanti delle associazioni e delle organizzazioni più rappresentative delle categorie interessate, devono predisporre un piano di localizzazione indicando le esigenze di nuovi punti di vendita, o di trasferimento di quelli esistenti, nell'ambito del proprio territorio.

2. Al fine della predisposizione di tale piano, i comuni devono:

a) procedere all'accertamento dei punti di vendita esistenti nel territorio comunale al 31 dicembre 1981, distinti in esclusivi e promiscui, individuandone la ubicazione, anche in relazione all'eventuale suddivisione del territorio nelle seguenti tipologie di zone urbanistico-sociali: centro urbano (zona 1ª), area intermedia tra centro e periferia (zona 2ª), area periferica (zona 3ª), area rurale (zona 4ª);

b) provvedere a rilevare la situazione determinatasi negli ultimi due anni, secondo i seguenti tre indicatori:

di addensamento, secondo l'andamento nel biennio del rapporto tra il numero dei punti di vendita e la superficie territoriale, la popolazione presente, cioè esistente e fluttuante nel territorio e le famiglie residenti;

di localizzazione dei punti di vendita, mettendo in evidenza, in particolare, le nuove localizzazioni dell'ultimo biennio;

di vendita, secondo l'andamento delle vendite di quotidiani e periodici nell'ultimo biennio;

c) individuare un rapporto di riferimento tra punti di vendita e famiglie residenti, sentite le associazioni ed organizzazioni di cui all'art. 14, comma secondo, della legge n. 416/81, e con l'osservanza dei parametri di cui al successivo art. 4;

d) stabilire, sentite le categorie interessate, e sulla base delle risultanze di cui ai punti *a*), *b*) e *c*), la localizzazione dei punti ottimali di vendita indicando specificamente le previsioni

di nuove aperture e di trasferimenti dei punti di vendita esistenti, anche attraverso l'eventuale fissazione dei limiti di distanza.

3. Nello stabilire la localizzazione dei punti ottimali di vendita, sia relativamente ai nuovi che a quelli esistenti, i comuni, in armonia con le previsioni generali degli strumenti urbanistici vigenti, devono tener conto degli indici di addensamento derivanti da:

insediamenti residenziali;

insediamenti scolastici e universitari, centri culturali e di informazione, uffici pubblici e privati, insediamenti industriali e produttivi;

assetto viario e delle comunicazioni;

grandi infrastrutture di traffico (stazioni ferroviarie, aeroporti, stazioni autostradali);

correnti turistiche, permanenti e stagionali.

4. Per le zone turistiche potrà essere previsto il rilascio di autorizzazioni a carattere stagionale.

5. Tenuto conto delle particolari condizioni di accesso, si dovrà favorire la presenza di punti di vendita, eventualmente promiscui, nelle località rurali e montane.

Art. 4.

Disciplina transitoria fino alla definizione dei piani comunali

1. In attesa della definizione dei piani comunali di cui all'art. 14 della legge n. 416/81, i comuni al fine di procedere al rilascio delle autorizzazioni, devono attenersi alle seguenti direttive:

nei comuni con popolazione residente inferiore a 100.000 abitanti dovrà osservarsi un rapporto tra famiglie e punti di vendita, compreso tra un minimo di 850 e un massimo di 950 famiglie per punti di vendita, è consentita comunque l'autorizzazione di un punto di vendita, anche di tipo promiscuo, nei comuni dove non è ancora assicurata la presenza di almeno una rivendita di giornali e riviste;

nei comuni con popolazione residente superiore ai 100.000 abitanti non dovrà superarsi il rapporto di una rivendita ogni 950 famiglie.

2. Nei comuni in cui, per effetto dell'applicazione dei parametri di cui al primo comma, non fosse possibile autorizzare nuove rivendite, tale facoltà è, tuttavia, riconosciuta entro i limiti di aumento pari al 5% dei punti di vendita esistenti al 31 dicembre 1981; nel computo della percentuale di aumento le frazioni superiori allo 0,20 si considerano unità. Tale criterio non si applica nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

3. Nella fase transitoria, i comuni devono, inoltre, specificare per gli esercizi di tipo esclusivo la condizione di economicità attraverso la determinazione, in rapporto alla previsione di un adeguato volume di vendita, dei costi di gestione della rivendita, tenuto conto:

a) delle spese di locazione o di ammortamento del chiosco o esercizio di vendita;

b) dei costi di manodopera, riferiti al contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio, per la qualifica di « commesso generico ».

4. I parametri indicati nel presente articolo hanno validità sino al 30 giugno 1986.

5. La vendita di quotidiani e periodici negli alberghi e pensioni, è consentita unicamente nei confronti della clientela ospitata.

6. La vendita di quotidiani e periodici nelle librerie e negli esercizi della grande distribuzione è autorizzabile, nei limiti del rapporto di cui ai precedenti commi primo e secondo, qualora non vi siano punti di vendita nel raggio di 200 metri.

Art. 5.

Autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale sulla base dei piani di localizzazione di cui al precedente art. 3 e, in attesa della definizione degli stessi, sulla base dei parametri di cui al precedente art. 4, è rilasciata dal sindaco ai sensi dell'art. 54, lettera *g)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, previa iscrizione del richiedente nel registro esercenti il commercio, ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 27 aprile 1982.

2. A tal fine il sindaco è tenuto ad acquisire il parere delle organizzazioni di categoria degli editori, dei distributori e dei rivenditori esistenti a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale.

3. Nei comuni capoluogo di provincia, si dovrà, ai medesimi fini, costituire un'apposita commissione, con la partecipazione di tutte le componenti previste dall'art. 14, secondo comma, della citata legge n. 416/81.

4. Il parere delle organizzazioni dovrà pervenire entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta; in caso di mancata risposta il parere si intenderà espresso favorevolmente.

Copia dei provvedimenti autorizzativi o di reiezione, corredata dai pareri espressi dalle organizzazioni di categoria, deve essere trasmessa alla giunta regionale.

Art. 6.

Istruttoria per le nuove autorizzazioni

1. Le domande intese ad ottenere autorizzazioni per l'apertura di nuove rivendite devono contenere i seguenti dati:

a) ubicazione dell'esercizio e del posteggio su suolo pubblico e privato;

b) dimostrazione della disponibilità dei locali e dello spazio pubblico;

c) eventuale titolarità di altra autorizzazione all'attività di rivendita di giornali o riviste, o di altra autorizzazione all'esercizio di attività di commercio al dettaglio;

d) eventuali titoli o requisiti di professionalità inerenti l'esercizio di attività commerciali;

e) certificato relativo all'iscrizione del richiedente nel R.E.C. previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 27 aprile 1982.

Art. 7.

Corsi di qualificazione professionale

1. La Regione provvede ad istituire o riconoscere appositi corsi di qualificazione professionale e di aggiornamento ai fini dell'esercizio dell'attività di rivenditore di quotidiani e periodici, organizzati di intesa con le categorie interessate.

Art. 8.

Consulta regionale

1. La giunta regionale istituisce, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 1° agosto 1979, n. 42, un'apposita consulta per la partecipazione delle categorie interessate alla fase di elaborazione degli indirizzi programmatici regionali e di attuazione dei criteri per la pianificazione comunale.

2. La consulta esprime pareri ed indicazioni in merito alla organizzazione e formulazione dei programmi dei corsi di qualificazione e di aggiornamento di cui al precedente art. 7, nonché sui criteri di pianificazione predisposti dalla giunta regionale e sul loro aggiornamento in relazione alle mutate situazioni di fatto.

3. La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede a definire la composizione, le competenze e le procedure di lavoro della consulta.

Art. 9.

Autorizzazione temporanea

1. L'autorizzazione temporanea può essere rilasciata, per un periodo non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno, nelle località in cui si verifichino consistenti flussi turistici e nei periodi di alta stagione, anche in deroga ai limiti stabiliti dalla lettera *d)* del precedente art. 3.

2. L'autorizzazione temporanea può essere rilasciata, per un periodo non superiore ai sei mesi nel corso dell'anno, in caso di chiusura temporanea di una rivendita per almeno due mesi, dovuta a causa di forza maggiore, a favore dell'esercizio commerciale più prossimo, con priorità ad esercizio affine.

Art. 10.

Spostamento di ubicazione

1. Lo spostamento di sede della rivendita è subordinato al nulla-osta dei comuni, fermo restando il rispetto dei criteri di cui all'art. 3, sentite le associazioni e le organizzazioni di cui all'art. 14 della legge n. 416/81.

Art. 11.

Ampliamento dei punti di rivendita

1. Le domande di ampliamento delle rivendite esclusive, per l'effetto positivo di accrescimento delle superfici espositive e di miglioramento dei livelli di vendita, devono normalmente essere accolte, qualora non sussistano impedimenti di natura urbanistica.

Art. 12.

Disciplina vendita ambulante e automatica

1. Il rilascio da parte del sindaco delle autorizzazioni per la vendita ambulante dei giornali avviene nel rispetto dei seguenti criteri:

1) il numero dei rivenditori ambulanti non dovrà eccedere globalmente il 10% del numero dei rivenditori esistenti in luogo, salvo nei luoghi di villeggiatura, ove potrà raggiungere il 15%;

2) per esigenze di carattere occasionale e temporaneo determinate da avvenimenti straordinari o da particolari ricorrenze (fiere, mercati, avvenimenti sportivi, ecc.) potrà essere autorizzato il supero dei limiti indicati al punto 1).

2. La vendita a mezzo di distributori automatici gestiti da editori, da distributori o da rivenditori è consentita qualora non vi siano punti vendita nel raggio di 50 metri.

Art. 13.

Regolarizzazione dei punti di rivendita esistenti

1. Coloro che, alla data della pubblicazione della presente legge, esercitano l'attività di rivendita, in sede esclusiva o promiscua, hanno diritto ad ottenere l'iscrizione nel registro esercenti il commercio di cui all'art. 1 della legge 11 giugno 1971, n. 426, previa istanza da presentare alla camera di commercio competente per territorio, nonché ad ottenere il rilascio della autorizzazione comunale.

2. Gli aventi diritto devono presentare istanza al comune entro i termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 268 del 27 aprile 1982.

Art. 14.

Volturazione dell'autorizzazione

1. La volturazione dell'autorizzazione è consentita per il trasferimento con atto tra vivi o *mortis causa* quando il subentrante dimostri il possesso dei requisiti di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, nonché, per i profili particolari attinenti all'attività degli edicolanti, dalla legge 5 agosto 1981, n. 416 e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1982, n. 268.

Art. 15.

Comunicazioni alle categorie interessate

1. I comuni devono comunicare alle organizzazioni di cui all'art. 14 della legge n. 416/81 le decisioni in materia di rilascio di autorizzazioni amministrative per la vendita, nonché quelle relative ai trasferimenti, ai subentri e alle regolarizzazioni.

Art. 16.

Decadenza dell'autorizzazione

1. Qualora, trascorsi sei mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, la rivendita non sia stata attivata, tale autorizzazione cessa di avere validità, salvo che l'inattività sia dipesa da cause di forza maggiore adeguatamente provate.

Art. 17.

1. Ai titolari delle autorizzazioni per la vendita di giornali e riviste è fatto divieto di:

a) sospendere l'attività, nel caso di rivendita non stagionale, per un periodo superiore ad un mese nell'anno;

b) riservare diverso trattamento alle varie testate;

c) affidare in gestione la rivendita, fatto salvo la deroga di cui all'art. 14, quinto comma, della legge n. 416/81;

d) trasferire l'esercizio della rivendita senza la preventiva autorizzazione comunale.

2. Le trasgressioni di cui ai punti *a)* e *b)* del precedente comma comportano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da L. 200.000 a L. 2.000.000;

quelle di cui ai punti *c)* e *d)* da L. 300.000 a L. 3.000.000.

3. In caso di recidiva, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria può procedersi anche alla revoca dell'autorizzazione.

4. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo si osservano le disposizioni della legge regionale 20 agosto 1976, n. 28 e le relative somme sono introitate dai comuni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 22 novembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 7 ottobre* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 12 *novembre* 1982 *prot.* 20199/12825).

(672)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100830770)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Librerie concessionarie di:

BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r, - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;

— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1983

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	81.000
	semestrale	L.	45.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	113.000
	semestrale	L.	62.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	103.000
	semestrale	L.	61.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari relativi alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	96.000
	semestrale	L.	53.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	185.000
	semestrale	L.	104.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	34.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	31.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Bollettino delle estrazioni »

Abbonamento annuale	L.	37.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario « Conto riassuntivo del Tesoro »

Abbonamento annuale	L.	20.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.000

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	73.000
Abbonamento semestrale	L.	40.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: (06) 85082221 - 85082149.